1865 — **N° 466**

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai Principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. [illegible]	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		» 52	27	15

FIRENZE, Domenica 9 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Inghilterra e Belgio	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 122	71	37
Francia, Austria e Germania		» 82	48	27
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 60	31	16

PARTE UFFICIALE

Relazione presentata a S. M. dai Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti, e della Marina in udienza del 25 *giugno* 1865 *sul Codice per la Marina mercantile.*

SIRE,

Oggetto di costante sollecitudine pel Governo di V. M. sin da quando l'Italia accennava a riprendere quel posto fra le Nazioni, che per una serie di eventi e fatti memorandi le è stato poi felicemente assecurato, fu il bisogno di ordinare in un sol corpo di leggi le molteplici e svariate disposizioni che ne governavano la marina mercantile, non più rispondenti al rinnovamento sociale ed economico dell'età moderna, ai mirabili trovati delle scienze fisiche ed alle prodigiose applicazioni che ne vennero fatte, non che allo assetto politico che l'Italia ricostituita in unico Stato andava a prendere ne' suoi rapporti internazionali.

La posizione geografica dell'Italia, quasi ponte lanciato sul Mediterraneo verso l'Oriente, che tutto le si schiuderà per la non lontana apertura dell'Istmo di Suez, l'estesissimo suo literale, il numero e la sicurezza de' suoi porti, la naturale attitudine de' suoi abitanti, i fasti marittimi delle repubbliche di Amalfi, Genova, Pisa, Venezia, che un dì tennero l'impero de' mari, ben richiedevano che il Governo si fosse in singolar modo preoccupato, acciò gli ordinamenti della marina favorissero e sviluppassero questo complesso di fatti naturali, storici, politici che varranno, giova sperarlo, a collocar l'Italia fra le Nazioni più avanzate e prospere ne' commerci marittimi.

Il perchè fin dal 26 settembre 1850, per determinazione del Consiglio de' Ministri, fu instituita una Giunta coll'incarico di proporre la riforma delle leggi per la marina mercantile, le quali, a cominciare dal Regolamento approvato colle regie patenti del 13 gennaio 1827, bisognava andar ricercando in una non breve serie di altre Regie Patenti, e Biglietti, e Decreti, e Codici, e Regolamenti che successivamente, secondo se n'era veduto il bisogno, furono emanati. L'incarico di per sè non lieve, più grave addivenne pei fortunati avvenimenti politici, i quali, col riunire le diverse parti d'Italia in unico Stato, portarono naturalmente che la Giunta dovesse versare nell'esame delle varie legislazioni marittime della Penisola; perciocchè se necessità politica le volle abrogate col Decreto de' 31 gennaio 1861, che all'unica bandiera rappresentante l'Italia sui mari non poteva consentire un trattamento diverso secondo che coprisse la nave di una o di un'altra provincia del Regno, bene dovevano quelle essere discusse quando trattavasi di fare una nuova legge che in modo definitivo avesse a governare tutto ciò che alla marina mercantile italiana ha rapporto.

La Giunta compì il suo progetto nel 1861; ed esso, per accordo intervenute fra i due Ministeri di Marina e di Grazia e Giustizia, fu sottoposto all'esame del Consiglio di Stato in una speciale Commissione formata di consiglieri e di altri valentuomini, nelle cose attinenti agli ordinamenti marittimi assai versati. Questa Commissione prendendo il progetto ad accurato esame, fornì il suo lavoro nel 1° aprile 1862; e su di esso venne compilato il progetto di *Codice per la marina mercantile*, presentato insieme ad un'ampia relazione al Senato dal Ministro Di Negro nel 28 gennaio 1863, ripresentato nel 22 giugno dell'anno medesimo con talune aggiunte dal Ministro Cugia.

La Commissione, nominata dal Senato per riferire sul progetto, lo studiò con quell'interesse ond'era meritevole una legge di tanta importanza civile e politica; e a capo di un anno, nel 2 luglio 1864, riferì su di essa il senatore Mameli, proponendo non poche modificazioni, i cui motivi vennero diffusamente trattati nella dotta relazione che le accompagnava.

Il progetto fu indi solennemente discusso in Senato nel novembre 1864, e con voto quasi unanime approvato, crescendo così autorità ad un'opera che era stata oggetto di tanti studi. È questo progetto appunto che per la legge di unificazione legislativa del 2 aprile 1865, il Governo di V. M. è stato autorizzato a pubblicare, con facoltà di modificarlo nella sostanza e nella forma senza alterarne il sistema e i principii direttivi, allo scopo di coordinarlo colle altre leggi dello Stato, e che i sottoscritti, in seguito di altri studi e con talune non gravi modificazioni, richiedono rispettosamente V. M. di voler sanzionare e promulgare come legge dello Stato.

SIRE,

Dell'ordine con cui sono state distribuite le materie nel progetto, diviso in due parti, l'una concernente il magistero amministrativo, l'altra il penale, e suddivise in titoli e capitoli; dei principii informanti ciascuna materia riguardata sotto l'aspetto storico, legale, economico, e dei motivi di qualche speciale disposizione, quando non basti a renderne ragione la sola accurata lettura e il raffronto delle diverse sue parti a chi fosse vago di approfondirne lo studio, sarà sufficiente ricorrere alle relazioni, colle quali il Ministero accompagnò il progetto presentato in Senato, le Commissioni del Senato e della Camera dei deputati ne raccomandarono l'accoglimento, e alla discussione avvenuta nel Senato medesimo; perciocchè da esse si rileveranno i sistemi seguiti per l'ordinamento della marina mercantile non pure in Italia, ma ben anche dalle più potenti nazioni marittime dell'uno e dell'altro emisfero, i principii che nel progetto sonosi presi a guida, i motivi delle singole disposizioni proposte ed adottate.

Gioverà solo ricordare che nel detto progetto di Codice, senza perdere di vista le leggi che regolavano la marina mercantile nelle diverse parti d'Italia, leggi che mettevano capo o nel diritto romano, o nel Consolato di mare, o nello Statuto civile pubblicato in Genova nel 1610, o in quello pubblicato nella Toscana nel 15 marzo 1652 dal Consiglio de' Cento, o nella Prammatica XIV di Carlo III del 30 gennaio 1759, o nella XVIII di Ferdinando IV del 6 febbraio 1764, sotto il titolo *De officio supr. magist. comm*, o nel Codice per la veneta marina mercantile del 20 settembre 1786, o nelle ordinanze francesi del 1681, 1685, 1689, si è preso principalmente norma dalle leggi che offerivano un più vasto campo di esperienza e di studio, cioè da quelle dell'Inghilterra, dell'Olanda, del Belgio, della Francia.

I principii poi fondamentali del progetto che al Governo di V. M. era vietato di alterare, possonsi ridurre ai seguenti:

1° Separazione dell'amministrazione della marina mercantile da quella della marina militare per la diversità dello scopo cui ciascuna intende, comunque siano a vicenda chiamate a sussidiarsi.

2° Direzione di essa affidata al Ministero di marina anzichè a quello di agricoltura e commercio, per le speciali cognizioni tecniche in essa richieste, e per lo accordo ed unità di azione, che conviene conservare nell'amministrazione della marina militare e della commerciale, le quali riconoscono una sorgente unica in quanto a costruzioni navali, ad armamenti e ad educazione della gente di mare.

3° Segregazione di ogni provvedimento che riguardasse non già l'ordine e l'interesse pubblico e le relazioni de' cittadini verso l'Amministrazione dello Stato, ma rapporti puramente civili fra la gente di mare, i quali hanno la loro sede propria nelle leggi commerciali; come pure segregazione di tutte le disposizioni relative alla pesca riguardata non come *industria marittima* esercitata sul mare e col mezzo di navi, ma dal lato *economico*, le quali vogliono essere promosse con leggi opportune dal Ministero d'Agricoltura e Commercio.

4° Nelle disposizioni relative al diritto marittimo in tempo di guerra, conformità di esse ai principii di diritto pubblico proclamati nella Convenzione di Parigi del 16 aprile 1856 con quella più larga applicazione, che consentivano da un lato il progresso de' tempi per la cresciuta libertà degli scambi, dall'altro la sicurezza dello Stato e la tutela del commercio nazionale rispetto a quelle nazioni che non hanno finora ridotto in trattato formale nè sancite per legge que' generosi e liberali principii che pur accennano ad adottare.

5° In quanto alla parte penale, in omaggio al principio della uguaglianza di ogni classe di cittadini innanzi alla legge così nella garantia de' diritti, come nella punizione de' reati, abolizione di ogni penalità non riconosciuta dal Codice comune, e di ogni Tribunale speciale per la repressione de' reati marittimi qualificati crimini o delitti; riservata soltanto alle autorità marittime la giurisdizione su le contravvenzioni e su le infrazioni disciplinari, le quali per la frequenza con cui occorrono, e per le eccezionali condizioni in cui ritrovasi la gente imbarcata e quella di mare in generale, reclamano una pronta, immediata repressione.

Or questi principii, che costituiscono per così dire i cardini del nuovo Codice di marina mercantile il Governo di V. M., ossequente al mandato ricevuto, li ha religiosamente rispettati; e le modificazioni che in alcuna parte ha creduto arrecare al progetto, giovandosi dell'opera solerte ed illuminata della Commissione speciale nominata dalla M. V. col Decreto del 17 aprile 1865, tendono principalmente alla maggiore osservanza di essi, eliminando qualche disposizione che alcun poco se ne fosse discostata. E qui cade in acconcio osservare, come il lavoro di revisione del Codice di commercio, affidato ad altra speciale Commissione, abbia offerta la opportunità di conseguire non solo la uniformità di linguaggio nella trattazione delle materie relative al commercio marittimo in queste due parti affini di legislazione, ma ancora di trasportare nel Codice di commercio talune disposizioni che, riguardando più interessi privati che interessi di ordine pubblico, meglio in quello che in questo della marina mercantile trovavano lor sede; come pure di prendere ad esame ed accogliere talune osservazioni della stessa Commissione del Codice di commercio, perchè cessasse l'ingerenza dell'amministrazione pubblica in qualche atto d'interesse puramente privato, che o non compromette in alcuna guisa la sicurezza delle persone, ovvero può far sorgere il pericolo di vedere per l'opera stessa della pubblica autorità consumato un qualche atto men che equo, spesso non richiesto da vera necessità, ma dall'arbitrio e dalla prepotenza non rara in chi per lunga abitudine di comando, ad ogni suo volere pretende cieco ed assoluto ossequio.

Egli è per queste considerazioni che sonosi soppresse nel Codice di marina mercantile le disposizioni che costituivano gli articoli 82, 84, 101, 102, 103 e 121, la prima parte dell'articolo 83, l'alinea *d* dell'articolo 85 dell'allegato *A* alla legge di unificazione legislativa, sembrando che la proroga dell'arruolamento de' marinai, il saldo del conto al marinaio sbarcato all'estero ne' casi permessi dalla legge, i diritti de' passaggieri rincontro al capitano della nave, la dimissione volontaria del capitano dal comando del legno, trovassero la loro sede più propria nel Codice di commercio: che nella dimissione del capitano dal comando della nave consentita dagli armatori non dovesse punto entrare l'autorità marittima, perchè alla tutela della nave e dell'equipaggio, per le quali soltanto può essere interessata la pubblica amministrazione, provvedono abbastanza gli articoli 108 e 275 del presente Codice: e che la facoltà al capitano di sbarcare in paese estero persone dell'equipaggio senza loro consenso, durante l'arruolamento, e fuori il caso di forza maggiore, fosse enorme potere non contemperato abbastanza dall'autorità consolare, la quale in taluni paraggi è affidata non già ad agenti del Governo, ma a persone del luogo, spesso interessate nelle operazioni commerciali del capitano medesimo, e quindi a lui soverchiamente ligie.

Un'utile innovazione si è pur creduto apportare nel congegno dell'amministrazione della marina mercantile fondendo in unico corpo denominato *Capitaneria de' porti* le autorità che il progetto distingueva in personale dello *Stato maggiore de' porti*, ed in *Consoli* e *Vice-consoli di marina*. Per fermo le attribuzioni de' capitani de' porti, nell'ambito del porto, non dissimili da quelle che il console di marina aveva nell'ambito del circondario, sia nella parte puramente amministrativa, sia nella contenziosa civile, facevano del capitano del porto un'autorità se non esclusivamente, certo principalmente civile. Col ritornare quindi al console di marina le attribuzioni che anche sui porti compresi nel suo circondario avrebbe avute, se un capitano non fosse stato a quelli specialmente preposto, si è cercato rendere anche più semplice il congegno amministrativo, togliendo di mezzo una ruota che avrebbe potuto ritardare, e non agevolare l'azione direttiva del Governo su quel ramo di pubblica amministrazione, e rispondere al bisogno di far [illegible] gravosa all'erario dello Stato questa branca di pubblico servizio; di che il Senato diede il primo l'esempio sopprimendo nel progetto ministeriale gl'Intendenti generali di marina. Si è creduto poi adottare per questo corpo preposto all'amministrazione marittima mercantile la denominazione di *Capitaneria di porto*, anzichè di *Consolato di marina* per allontanare ogni confusione di questa istituzione coll'altra de' Consolati all'estero, confusione che nel linguaggio giuridico avrebbe potuto portare dannose conseguenze; come pure si è avvisato di dare il nome di *compartimento* anzichè di *circondario* alla più ampia circoscrizione del litorale alla quale è preposto un capitano di porto, riservando quello di *circondario* alla suddivisione del compartimento, parendo questa denominazione più conforme al linguaggio d'ordinario adoperato nelle ripartizioni amministrative del territorio del Regno.

In coerenza di questa innovazione sono state ordinate le svariate disposizioni che principalmente nella parte amministrativa del progetto leggevansi intorno ai consoli e vice-consoli di marina, e ai capitani ed altri ufficiali di porto.

Nè si è creduto nella revisione del progetto trasandare qualche reclamo pervenuto da taluna Camera di commercio contro l'obbligo della cauzione imposto agli armatori o al proprietario dall'articolo 64, il quale riproduceva una legge in vigore nelle antiche provincie del Regno, e da queste estesa alle nuove. La gravezza della condizione imposta da quell'articolo, e la difficoltà di rinvenire chi si presti ad una cauzione anche semplicemente fideiussoria del decimo del valore della nave avevano suscitato nelle nuove provincie vivissimi reclami, e nelle antiche l'avevano fatta andare pressochè in desuetudine, non essendosi quasi alcun caso verificato in cui la nave non offrisse allo Stato una garantia bastevole pel pagamento de' diritti marittimi, e delle spese incontrate in servizio dalla stessa, o in cui gli oggetti salvati in caso di naufragio non bastassero al rimborso delle spese di ricupero. Non sarebbe stato prudente consiglio dopo che il Governo era stato messo in sull'avviso della ripugnanza incontrata da quella disposizione di legge senza una urgente necessità conservarla nel Codice: e quindi la si è cancellata sostituendovi invece l'obbligo personale degl'interessati di pagare le spese di ricupero e i diritti marittimi, quand'anche in caso di naufragio non ci fossero oggetti salvati, o bastevoli a coprire le spese stesse.

E così pure inerendo a molteplici reclami di capitani e padroni di navi, i quali in atto posseggono l'autorizzazione di estendere i loro viaggi oltre i limiti consentiti dal nuovo Codice ai loro rispettivi gradi, e di comandare navi di maggior portata di quella determinata dal medesimo, si è creduto rispettare questo fatto già autorizzato dal Governo, trovandosi in esso appunto, nella prova cioè felicemente superata di lunghi viaggi, e del comando di navi di grande portata, quella garantia di capacità nautica che il nuovo Codice con altri istituti cerca a *priori* assicurare.

E da ultimo dall'articolo 180, già 197 del progetto, si è creduto cancellare il divieto della caccia nell'interno dei porti, essendo una tale disposizione più acconciamente allogata nella legge di pubblica sicurezza o in quella relativa alla caccia.

In ordine poi alla repressione dei reati marittimi la temperanza nell'applicazione delle pene corporali, e la mitezza delle stesse per quanto la gravezza e l'indole speciale di reati lo consentivano, mentre costituiscono un evidente progresso di questo sui Codici della marina mercantile degli altri Stati, lasciavano assai poco al Governo a modificare e migliorare. Si è quindi creduto poter soltanto ridurre il *minimum* della pena comminata dallo articolo 383 (401 dell'Allegato) al Capitano o Padrone che in paese estero invochi la protezione di altre Autorità fuori degli Uffiziali consolari nazionali, ad un anno di carcere, parendo eccessiva quella di tre anni stabilita nell'Allegato, e troppo mite quella di tre mesi proposta dalla Commissione speciale, posto mente che la Commissione Senatoria aveva sostituita la reclusione alla semplice sospensione per tale reato indicata col progetto del Ministero: il carcere da un anno a cinque sembra che vendichi abbastanza lo sfregio che si arreca all'Autorità dello Stato, quando la si pone in non cale per invocare la protezione di straniere Potenze.

La soppressione poi delle parole *Amministratore di marina* nell'alinea dell'articolo 264 (282 dell'Allegato A) è paruta necessaria conseguenza della facoltà di prorogare l'arruolamento finito attribuita soltanto all'Ufficiale consolare all'estero, e non all'Autorità marittima nel Regno: la soppressione dell'alinea all'articolo 270 (288 dell'Allegato) era richiesta dalla disposizione imperativa dell'articolo in quanto alla punizione disciplinare, con cui mal si accordava la potestativa di esso alinea nell'identico caso: e la soppressione delle parole *e in difetto il più avanzato in età* all'articolo 295 (313 dell'Allegato) è stato un omaggio ad un sentimento di stretta giustizia, la quale non poteva elevare ad una presunzione di maggiore colpabilità nel reato di ammutinamento la sola più avanzata età del colpevole, disgiunta da ogni esercizio di maggiore autorità, o da altro fatto positivo, e quando per diritto comune i colpevoli di uno stesso reato di cui s'ignori il principale autore, sogliono punirsi tutti colla pena più mite dei complici, anzichè con quella dovuta agli agenti principali.

Son queste, o Sire, le più sostanziali, e pur non gravi innovazioni arrecate al Codice di marina mercantile, oltre a quelle altre poche di redazione, o coordinamento richieste da detti mutamenti sostanziali. I sottoscritti si affidano che per esse non sia alterata l'economia di una legge lungamente studiata, e ne venga invece questa in alcuna sua parte, non che nella redazione, migliorata.

Se la Maestà Vostra non porrà dell'opera loro un diverso apprezzamento, vorrà degnarsi di darle l'impronta dell'alta Sua autorità, apponendovi la sua regale firma ed ordinando col seguente Decreto che quale legge dello Stato sia pubblicata ed eseguita.

Il numero 2360 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la Legge del 2 aprile 1865, n° 2215, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice per la Marina mercantile con le modificazioni riconosciute necessarie, a norma dell'articolo 2° della stessa Legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, d'accordo con quello della Marina;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il Codice per la Marina mercantile è approvato, e avrà esecuzione in tutte le provincie del Regno a cominciare dal 1° gennaio 1866.

Art. 2. Un esemplare del detto Codice, stampato nella tipografia Reale, firmato da Noi e controsegnato dal Guardasigilli e dal Ministro della Marina servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli archivi generali del Regno.

Art. 3. La pubblicazione del detto Codice si eseguirà col trasmetterne un esemplare a ciascuno dei Comuni del Regno per essere depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il 25 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.
D. ANGIOLETTI.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Vista la deliberazione 12 settembre 1864 del Consiglio comunale di Salerno, colla quale si invoca la dichiarazione di pubblica utilità, e la conseguente forzata espropriazione della Cappella di Santa Maria Avvocata di spettanza della confraternita di San Francesco degli Stimati, posta fra il piano terreno ed il piano superiore della casa comunale onde destinarla all'ampliamento della casa comunale medesima;

Visto il Decreto 15 dicembre 1864 della Deputazione provinciale;

Visto il parere 15 novembre 1864 dell'ufficio del Corpo Reale del Genio civile;

Visto il parere 22 aprile 1865 del Consiglio di prefettura;

Visto l'articolo 420 delle *leggi civili*, ed il Reale rescritto 3 dicembre 1859. tuttora vigenti nelle provincie Meridionali.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È dichiarata di pubblica utilità l'occupazione della Cappella di Santa Maria Avvocata posta fra il piano terreno ed il piano superiore della casa comunale, ed è per conseguenza autorizzata la forzata espropriazione della medesima da seguire nei termini di legge, ed a norma del piano e perizia in data 6 novembre 1864 dell'architetto Luigi Bassi, che saranno annessi al presente Decreto e vidimati d'ordine nostro dal Ministro dell'Interno.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dato a Firenze, addì 15 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

G. LANZA.

Il numero 2373 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 13 giugno 1865 del Consiglio Superiore della Banca Nazionale;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata l'istituzione nella città di Teramo di una Succursale della Banca Nazionale, in conformità dell'anzidetta deliberazione.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 18 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE

TORELLI.

Il numero 2374 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. Decreto 14 giugno 1863 circa l'armamento delle navi dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio d'Ammiragliato in data 16 maggio p.° p.°;

Sulla proposta del nostro Ministro della Marineria;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La corvetta di 1° ordine a vela *Caracciolo* sarà radiata dal tipo 10 della tabella n° 9 per la classificazione del R. Naviglio, del quale cessa di far parte a causa della sua inservibilità ad uso della R. Marina.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Firenze, addì 18 giugno 1865.

VITTORIO EMANUELE.

D. ANGIOLETTI.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
Avviso
BUONI DEL TESORO AL PORTATORE

Alcuni giornali ritornarono testè sull'argomento della falsificazione dei Buoni del Tesoro al portatore, esagerando grandemente il valore di quei Buoni.

Il fatto è quello che risulta dall'Avviso pubblicato da Torino nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 20 maggio 1865, e la somma delle falsificazioni è di lire 64,500 di Buoni in capitale, come fu ivi indicato.

Si ripete quindi l'Avviso medesimo per notizia di quelli cui possa riguardare:

« Furono dolosamente sottratti i quattro Buoni del Tesoro al portatore, contrassegnati come segue:

Numero 30,745 del 19 settembre 1864 di lire 520 40, a sette mesi data, ed alla scadenza del 19 aprile 1865;

Numeri 36,911, 36,912 e 36,913 tutti tre del 3 dicembre 1864, di lire 10,291 65 ciascuno a cinque mesi data, ed alla scadenza del 3 maggio 1865, assegnati per il pagamento sopra la Tesoreria Centrale in Torino.

Pende processo criminale per questa sottrazione e per la sostituzione di corrispondenti Buoni falsificati nelle firme, avvenuta egualmente per altri cinque Buoni al portatore del valore complessivo in capitale di lire 34,000.

Si pubblicano quindi i segni caratteristici dei detti quattro Buoni furtivi, già scaduti, per evitare che altri sia tratto ad acquistarli dal detentore attuale — Torino, 20 maggio 1865. »

Firenze, li 8 luglio 1865.

Il direttore-capo della 3° divisione L. ORGITANO.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Specchio delle riscossioni fatte nell'anno 1864, in confronto di quelle del 1863, per ramo e per provincia.

PROVENTI ORDINARI

DIREZIONI	PROVINCIE	TASSA sui Contratti 1864	TASSA sui Contratti 1863	TASSA sugli atti giudiziari 1864	TASSA sugli atti giudiziari 1863	TASSA sulle Successioni 1864	TASSA sulle Successioni 1863	TASSE ipotecarie 1864	TASSE ipotecarie 1863
Alessandria	Alessandria	1,557,271 85	1,468,825 49	117,970 56	110,161 73	487,402 98	356,610 80	154,788 36	157,111 37
Ancona	Ancona	205,846 93	187,335 10	27,632 63	20,273 09	68,601 93	85,091 07	38,237 40	26,217 01
	Pesaro e Urbino	179,308 44	161,543 15	7,841 06	8,501 81	88,775 60	54,538 12	29,173 72	24,320 24
Aquila	Aquila	117,667 95	113,280 76	25,911 43	21,267 35	81,595 04	56,122 61	16,153 11	13,807 90
Avellino	Avellino	198,217 31	144,001 62	20,021 86	17,038 44	74,909 72	39,791 66	29,906 06	25,598 70
Bari	Bari	518,572 06	408,705 92	58,622 58	53,080 86	162,988 27	78,619 52	67,252 27	74,500 88
Benevento	Benevento	92,885 58	70,511 83	10,046 47	10,341 50	29,834 06	29,003 85	19,827 16	13,562 53
Bergamo	Bergamo	288,097 37	408,976 92	25,972 24	22,158 58	234,683 98	310,201 27	27,657 47	25,199 79
Bologna	Bologna	543,342 89	538,478 43	30,034 15	36,087 68	291,975 29	225,567 61	116,331 »	126,488 82
	Ferrara	230,315 93	265,869 36	12,644 10	13,031 96	98,415 66	137,161 05	73,034 65	58,375 81
Brescia	Brescia	558,138 37	732,287 60	72,046 43	60,172 52	368,334 20	420,913 28	46,236 55	45,097 10
Cagliari	Cagliari	279,900 30	237,326 05	33,957 36	36,102 16	143,482 38	116,348 73	23,021 22	16,212 27
Caltanisetta	Caltanisetta	216,291 70	176,300 84	14,693 12	11,156 88	69,277 37	36,332 45	25,143 86	20,908 80
Campobasso	Campobasso	140,335 24	132,740 82	18,267 29	19,114 70	35,583 99	28,393 85	21,875 06	19,648 85
Caserta	Caserta	398,164 96	396,250 50	44,493 31	33,929 80	149,452 57	146,479 27	74,392 72	77,985 64
Catania	Catania	611,958 39	463,109 73	41,571 98	33,065 79	169,429 97	143,036 59	56,536 83	54,600 14
Catanzaro	Catanzaro	183,863 19	202,070 75	36,414 77	28,757 59	68,470 20	47,846 75	32,430 43	26,931 03
Chieti	Chieti	180,725 48	139,484 74	19,870 66	16,322 72	66,371 12	39,947 37	21,445 68	16,063 66
Como	Como	365,579 88	324,329 99	30,020 90	28,265 72	186,325 14	180,406 13	49,703 36	38,451 88
Cosenza	Cosenza	237,545 37	191,030 32	23,693 29	24,353 18	68,088 10	52,546 90	37,385 91	30,230 32
Cremona	Cremona	389,465 84	446,655 65	29,625 56	19,090 18	340,828 57	272,771 14	27,493 68	21,821 68
Cuneo	Cuneo	870,574 03	867,345 33	61,518 57	62,421 67	334,277 49	313,101 06	89,426 56	92,698 65
Firenze	Firenze	992,741 83	1,075,553 66	31,943 71	36,869 99	667,801 56	769,291 29	102,344 35	104,931 91
	Arezzo	179,126 86	132,411 26	6,210 39	9,912 15	85,293 76	73,463 44	23,444 30	19,979 36
Foggia	Foggia	241,691 98	208,198 13	38,816 36	33,758 81	76,616 41	69,724 26	35,619 53	30,735 87
Forlì	Forlì	239,326 48	285,750 99	15,363 10	12,050 31	96,165 44	75,389 14	56,714 60	50,465 30
	Ravenna	242,055 68	214,487 75	9,132 86	6,582 92	97,368 15	140,340 30	53,093 78	56,520 30
Genova	Genova	1,418,898 33	1,361,742 75	144,725 72	133,765 68	489,072 10	309,078 45	109,443 95	120,023 30
	Porto Maurizio	189,578 80	195,380 43	14,714 87	22,645 80	60,133 01	77,003 97	18,808 19	18,301 59
Girgenti	Girgenti	335,685 15	199,978 75	17,208 55	14,130 88	41,984 31	35,858 49	28,048 10	24,341 53
Lecce	Lecce	312,896 59	283,073 40	35,613 66	27,871 10	163,593 34	84,868 38	53,765 96	45,159 67
Macerata	Macerata	165,576 68	147,246 53	14,520 16	14,224 66	120,195 16	118,026 79	38,272 48	22,214 79
	Ascoli	146,603 33	82,599 05	8,704 52	8,667 52	57,466 15	40,507 07	34,070 40	29,173 20
Massa	Massa e Carrara	121,831 41	101,235 97	11,300 72	10,035 31	33,598 49	37,988 76	12,117 53	10,290 81
Messina	Messina	316,528 89	286,915 62	32,267 90	27,519 41	138,095 12	94,064 33	43,817 53	45,195 66
Milano	Milano	1,812,140 27	1,833,755 22	159,396 84	111,625 72	1,306,506 04	1,501,166 27	111,123 81	110,858 73
Modena	Modena	435,087 39	358,811 58	26,273 30	19,818 21	145,032 34	134,068 61	37,425 83	34,449 59
Morbegno	Sondrio	66,809 50	72,860 48	7,478 07	7,490 63	41,499 77	60,051 25	3,810 01	3,370 25
Napoli	Napoli	1,154,627 13	1,029,901 29	232,565 40	287,064 43	689,356 30	468,673 55	157,968 70	143,758 52
Noto	Noto	298,818 97	248,696 79	11,864 38	12,500 07	91,218 16	75,954 27	34,098 27	27,481 66
Novara	Novara	844,517 99	796,629 17	48,741 40	47,241 79	352,434 79	371,527 21	84,900 46	76,877 85
Palermo	Palermo	658,053 30	650,780 84	71,488 85	64,150 92	251,425 17	193,401 75	67,872 66	69,706 40
Parma	Parma	283,483 87	272,731 44	18,514 31	23,357 56	138,221 21	138,556 42	43,344 28	40,139 26
Pavia	Pavia	529,415 50	621,160 31	33,686 85	35,300 41	244,169 38	304,491 17	67,610 32	71,399 84
Perugia	Perugia	358,737 92	341,643 61	31,909 06	30,478 97	179,322 27	266,215 94	68,994 52	50,238 23
Piacenza	Piacenza	308,984 33	288,326 82	13,787 18	11,134 06	95,683 25	142,647 64	46,304 88	33,809 52
Pisa	Pisa	255,399 44	208,958 63	8,382 55	10,262 56	81,930 63	89,903 35	25,838 08	24,063 12
	Livorno	228,917 69	323,465 56	14,798 91	15,373 09	184,561 36	181,028 13	34,290 37	34,910 22
	Lucca	225,729 25	211,287 89	10,034 52	14,537 21	132,441 61	72,906 96	18,570 42	21,670 96
Potenza	Potenza	202,057 36	165,630 32	27,817 08	26,900 93	49,374 41	59,144 23	33,535 11	31,494 43
Reggio (Calabria)	Reggio (Calabria)	230,534 93	177,343 18	26,361 85	22,237 28	69,717 73	80,093 04	34,051 52	29,521 13
Reggio (Emilia)	Reggio (Emilia)	246,304 85	226,525 08	21,006 43	25,490 10	134,143 02	149,082 39	25,796 13	33,804 64
Salerno	Salerno	320,939 36	334,958 38	37,456 32	41,069 43	102,039 02	91,216 45	63,265 55	58,715 98
Sassari	Sassari	151,856 56	128,638 56	15,235 85	14,915 03	55,796 58	46,745 88	16,216 66	12,378 93
Siena	Siena	176,752 35	210,917 21	3,639 91	3,961 89	155,062 57	88,352 02	18,781 57	20,840 25
	Grosseto	72,580 20	100,650 11	4,454 50	5,698 75	37,365 17	34,042 42	9,015 13	8,601 41
Teramo	Teramo	88,752 06	71,588 96	10,669 23	10,284 65	41,398 31	27,883 36	10,228 40	10,315 51
Torino	Torino	2,159,063 24	2,393,587 22	298,705 75	251,802 59	1,302,483 42	844,451 76	157,594 30	170,163 66
Trapani	Trapani	270,722 57	186,657 20	10,168 51	8,464 10	55,824 85	54,336 04	31,716 98	23,235 11
	Totali	21,655,897 10	23,876,541 97	2,290,919 89	2,144,390 86	11,683,494 02	10,572,975 89	2,889,307 48	2,725,661 56

DIREZIONI	PROVINCIE	CARTA BOLLATA e bollo suppletivo 1864	CARTA BOLLATA e bollo suppletivo 1863	TASSA sulle Manimorte 1864	TASSA sulle Manimorte 1863	TASSA sulle Società commerciali ed industriali 1864	TASSA sulle Società commerciali ed industriali 1863	TASSE sul pubblico insegnamento 1864	TASSE sul pubblico insegnamento 1863	RENDITE del Patrimonio dello Stato 1864	RENDITE del Patrimonio dello Stato 1863
Alessandria	Alessandria	755,036 57	742,252 50	138,011 13	158,603 76	352 23	412 27	9,066 37	8,567 98	222,871 25	234,140 72
Ancona	Ancona	180,886 44	165,557 32	50,256 85	69,210 41	3,595 97	4,138 76	605 »	647 60	43,118 32	13,762 17
	Pesaro e Urbino	105,897 77	108,383 85	51,101 66	56,885 73	99 75	133 »	340 »	230 »	11,355 06	14,683 31
Aquila	Aquila	141,676 93	142,869 07	102,189 69	37,190 35	»	»	77 »	2,693 08	31,990 59	15,567 23
Avellino	Avellino	156,673 50	144,399 53	91,488 73	49,646 87	»	»	30 »	»	18,283 19	27,382 29
Bari	Bari	399,617 45	354,167 45	324,161 45	113,869 97	406 57	461 08	»	»	91,112 49	53,860 98
Benevento	Benevento	97,522 94	78,925 78	49,585 42	29,701 15	»	»	55 62	»	46,264 41	47,850 95
Bergamo	Bergamo	194,839 09	193,175 07	89,492 62	128,405 63	1,267 76	212 83	5,426 07	5,095 55	11,014 11	22,511 85
Bologna	Bologna	329,729 76	322,279 88	96,142 73	117,339 71	7,327 84	1,059 27	28,067 61	25,166 71	96,793 70	70,574 18
	Ferrara	133,482 34	154,229 09	44,823 70	50,350 39	1,061 87	»	1,500 »	800 »	85,518 46	91,169 47
Brescia	Brescia	387,055 30	373,622 49	128,845 02	145,655 55	182 44	309 03	5,460 04	4,288 51	28,676 59	31,290 77
Cagliari	Cagliari	301,152 94	293,440 01	64,909 79	70,504 49	»	227 32	8,046 40	9,751 28	160,586 15	219,823 49
Caltanisetta	Caltanisetta	171,553 58	168,815 22	43,387 40	36,963 33	»	»	106 65	423 74	86,712 17	52,161 08
Campobasso	Campobasso	146,267 09	143,033 77	54,522 93	51,293 01	»	»	»	»	14,234 80	19,473 56
Caserta	Caserta	357,678 68	335,493 50	210,292 18	130,364 11	»	»	65 »	7 70	856,339 78	396,246 69
Catania	Catania	338,614 49	320,385 07	164,616 92	159,391 56	1,513 66	2,949 83	28,756 24	31,156 89	242,497 31	393,004 53
Catanzaro	Catanzaro	198,432 89	182,533 41	74,835 33	42,805 04	»	»	1,973 »	2,246 »	60,397 97	24,433 28
Chieti	Chieti	149,314 39	133,147 31	51,617 35	40,205 27	»	»	»	»	15,652 01	20,527 28
Como	Como	234,218 05	212,521 76	72,353 45	87,170 58	570 82	274 97	5,044 83	4,950 66	31,731 »	26,048 85
Cosenza	Cosenza	174,869 19	141,305 18	45,129 37	34,481 99	»	13 »	»	»	49,895 13	55,871 81
Cremona	Cremona	196,200 30	180,684 70	66,531 96	118,677 16	728 09	783 93	5,248 34	6,445 »	37,698 12	33,705 75
Cuneo	Cuneo	520,542 74	515,619 10	108,490 42	131,326 46	»	375 »	7,411 34	6,861 »	146,431 78	69,557 40
Firenze	Firenze	553,955 05	589,397 93	226,501 70	270,811 75	43,841 05	30,702 33	2,007 89	529 20	3,211,557 32	3,906,098 77
	Arezzo	101,809 59	101,888 44	67,672 40	88,110 75	78 84	118 06	»	»	7,290 65	298 93
Foggia	Foggia	234,829 36	206,389 14	107,482 93	63,745 24	»	»	»	»	2,098,475 57	61,481 02
Forlì	Forlì	139,340 53	131,898 66	61,521 31	62,245 03	292 60	3 70	1,213 46	1,007 82	7,499 86	12,205 50
	Ravenna	122,553 72	105,288 03	79,540 96	61,448 87	417 82	15 28	640 »	590 »	30,612 16	317,781 20
Genova	Genova	1,021,778 05	1,027,408 24	87,949 14	99,811 78	119,697 41	111,028 75	35,663 86	30,686 11	187,529 12	108,008 74
	Porto Maurizio	132,422 82	134,983 65	17,160 03	20,394 79	106 »	403 17	3,853 66	3,734 14	8,695 38	11,194 56
Girgenti	Girgenti	215,476 90	185,601 50	31,716 52	37,148 74	»	»	120 »	»	93,387 92	121,875 80
Lecce	Lecce	267,274 01	236,747 76	118,180 50	114,045 24	52 15	»	38 50	»	319,424 90	237,871 81
Macerata	Macerata	126,648 17	122,827 57	38,652 44	48,224 33	»	»	680 »	2,872 17	13,001 21	16,658 26
	Ascoli	83,408 06	74,827 39	36,479 45	60,226 05	»	»	430 »	420 »	35,443 14	5,128 11
Massa	Massa e Carrara	88,792 59	82,082 95	16,623 96	16,856 21	»	»	1,123 34	1,092 »	73,328 81	84,065 24
Messina	Messina	280,183 36	277,371 43	80,642 29	75,747 08	28,148 49	11,020 13	27,458 01	5,993 91	73,331 31	217,198 35
Milano	Milano	890,116 86	829,556 »	249,773 93	242,204 80	64,508 58	54,520 15	38,293 99	21,033 40	334,762 52	380,672 80
Modena	Modena	195,044 21	193,872 67	48,435 36	54,477 12	»	»	38,489 67	40,317 02	329,063 67	608,994 89
Morbegno	Sondrio	60,275 26	57,429 »	19,565 33	21,100 34	49 50	»	1,520 81	1,076 66	3,280 27	4,615 05
Napoli	Napoli	1,279,900 15	1,312,420 45	251,422 21	224,269 30	68,207 56	39,139 83	136,481 80	113,310 08	527,361 20	358,718 49
Noto	Noto	210,173 06	194,784 92	57,681 26	57,900 81	»	»	»	»	240,620 20	218,373 33
Novara	Novara	485,622 48	471,197 19	192,362 08	207,533 85	483 44	404 18	9,236 12	10,435 08	88,074 93	163,017 86
Palermo	Palermo	589,790 69	553,948 56	240,675 81	171,128 40	6,882 05	664 21	128,848 52	34,756 01	809,660 32	1,105,100 60
Parma	Parma	186,526 54	187,914 18	64,093 28	71,239 53	1,429 13	1,008 35	25,136 20	27,571 93	940,227 65	996,895 01
Pavia	Pavia	286,196 04	298,163 61	83,081 57	71,832 47	57 39	6,841 49	93,881 77	92,891 57	144,395 62	285,068 03
Perugia	Perugia	283,254 02	269,361 39	161,094 38	151,483 19	1,087 35	69 67	335 »	375 »	100,742 46	108,028 01
Piacenza	Piacenza	132,216 60	126,330 52	50,555 43	55,888 99	664 71	»	2,085 »	1,575 »	641,609 33	756,066 61
Pisa	Pisa	133,071 36	137,222 91	54,405 05	75,975 10	1,318 77	477 26	37,788 42	58,250 54	12,254 92	7,275 38
	Livorno	261,058 67	287,566 10	22,175 69	21,630 65	44,506 86	37,408 10	30 »	»	524,615 43	3,350 24
	Lucca	155,946 25	159,028 97	54,314 83	57,436 45	173 37	187 58	588 »	290 30	9,172 91	4,238 96
Potenza	Potenza	210,624 04	182,114 68	134,110 99	60,455 14	»	»	»	»	143,851 09	97,587 68
Reggio (Calabria)	Reggio (Calabria)	176,511 15	158,030 »	48,034 74	34,646 95	4 92	»	11,253 50	»	271,728 09	10,292 83
Reggio (Emilia)	Reggio (Emilia)	147,643 50	142,192 58	55,560 88	70,297 68	528 10	»	5,004 50	5,188 27	382,593 38	499,077 61
Salerno	Salerno	272,072 51	260,375 22	136,953 34	70,776 37	»	»	2,231 70	»	43,602 42	26,575 95
Sassari	Sassari	154,136 60	139,058 82	29,989 56	27,049 92	»	»	11,367 78	9,110 50	92,745 97	142,200 97
Siena	Siena	90,138 80	88,752 73	70,529 »	76,330 51	5,089 97	4,963 81	6,875 02	9,169 12	25,903 97	8,337 31
	Grosseto	62,810 72	59,111 49	22,620 66	22,681 01	»	»	»	»	9,170 13	6,802 04
Teramo	Teramo	90,239 88	87,813 44	30,054 03	25,718 25	»	»	»	»	10,855 61	8,705 56
Torino	Torino	1,877,357 95	2,139,804 41	741,443 32	489,039 80	679,306 58	419,636 68	129,041 73	115,680 19	1,002,251 25	810,493 43
Trapani	Trapani	171,299 01	159,767 46	58,541 41	60,211 59	»	»	»	»	161,293 12	171,906 10
	Totali	17,431,762 49	17,179,371 08	5,970,992 87	5,310,166 60	1,084,939 64	730,686 02	858,998 36	697,882 85	15,402,488 20	13,849,298 76

DIREZIONI	PROVINCIE	TASSE e Diritti diversi 1864	TASSE e Diritti diversi 1863	TOTALE dei proventi ordinari 1864	TOTALE dei proventi ordinari 1863	Il 1864 differisce dal 1863 in più	Il 1864 differisce dal 1863 in meno	PROVENTI del lotto 1864	PROVENTI del lotto 1863	VENDITA dei BENI DEMANIALI 1864	VENDITA dei BENI DEMANIALI 1863
Alessandria	Alessandria	108,266 57	110,379 99	3,551,037 87	3,347,066 61	203,971 26	»	938,993 02	827,458 70	24,663 76	6,688 31
Ancona	Ancona	35,641 68	27,505 05	654,423 21	599,737 67	54,685 54	»	231,564 57	145,783 34	105,681 18	»
	Pesaro e Urbino	47,512 99	38,740 57	521,406 05	467,959 78	53,446 27	»	103,658 02	57,781 14	1,646 06	36 72
Aquila	Aquila	111,857 92	80,141 64	629,119 66	482,939 99	146,179 67	»	123,556 09	100,585 20	15,795 45	»
Avellino	Avellino	76,517 48	59,390 05	666,047 85	507,249 16	158,798 69	»	374,678 43	209,566 62	19,998 61	»
Bari	Bari	179,592 66	133,869 65	1,792,325 80	1,271,229 31	521,096 49	»	753,022 39	484,505 16	80,732 68	»
Benevento	Benevento	49,077 62	39,943 58	395,099 28	319,841 17	75,258 11	»	280,249 73	238,067 46	75,250 11	»
Bergamo	Bergamo	88,251 10	95,472 76	966,703 01	1,211,410 25	»	244,707 24	424,082 83	484,031 65	1,326 32	437 40
Bologna	Bologna	54,468 23	78,229 37	1,594,213 20	1,541,271 66	52,941 51	»	928,687 51	967,692 07	»	»
	Ferrara	41,128 39	36,560 03	721,925 10	810,547 16	»	88,622 06	242,805 68	170,003 19	8,004 74	»
Brescia	Brescia	152,228 32	125,211 71	1,747,203 26	1,938,848 56	»	191,645 30	557,004 84	556,349 32	»	»
Cagliari	Cagliari	96,418 48	86,549 92	1,111,475 02	1,086,285 72	25,189 30	»	»	»	85,638 23	2,573 64
Caltanisetta	Caltanisetta	83,932 01	103,075 90	711,097 86	606,138 24	104,959 62	»	261,001 71	193,480 18	»	»
Campobasso	Campobasso	76,381 92	60,923 86	507,468 32	474,022 42	33,445 90	»	138,261 06	86,594 28	»	»
Caserta	Caserta	158,780 93	152,859 44	2,249,660 13	1,669,616 65	580,043 48	»	1,941,670 78	1,174,499 40	»	»
Catania	Catania	410,142 90	192,346 29	2,065,638 69	1,733,046 42	332,592 27	»	623,907 82	558,404 83	»	»
Catanzaro	Catanzaro	118,935 28	75,803 20	775,753 06	633,427 05	142,326 01	»	69,335 62	54,111 57	259,352 55	»
Chieti	Chieti	67,703 24	66,523 51	572,699 93	472,221 89	100,478 04	»	145,023 38	102,941 79	159,619 83	1,600 »
Como	Como	86,676 44	79,232 35	1,062,224 77	981,652 89	80,571 88	»	469,128 07	442,597 71	»	38 »
Cosenza	Cosenza	74,718 24	55,802 27	711,324 60	585,634 97	125,689 63	»	87,476 02	87,418 55	297 30	»
Cremona	Cremona	65,434 03	59,284 43	1,159,254 49	1,159,919 62	»	665 13	518,941 29	541,535 26	2,894 54	499 »
Cuneo	Cuneo	72,992 94	94,158 51	2,220,665 87	2,153,464 18	67,201 69	»	451,108 40	359,240 60	363,521 83	8,070 »
Firenze	Firenze	143,244 22	116,390 95	5,975,938 68	6,900,637 78	»	924,699 10	2,187,160 69	2,313,325 93	6,842,290 62	»
	Arezzo	41,527 16	33,576 70	512,453 95	459,759 09	52,694 86	»	268,726 81	284,946 94	»	»
Foggia	Foggia	113,959 43	79,168 86	2,947,491 57	753,201 33	2,194,290 24	»	488,140 55	300,334 62	87,961 12	»
Forlì	Forlì	45,472 61	42,051 20	602,909 99	643,457 68	19,452 31	»	382,021 36	228,422 21	574 99	»
	Ravenna	54,080 97	50,275 97	689,514 10	953,330 62	»	263,816 52	170,512 58	162,382 51	»	»
Genova	Genova	115,145 65	116,243 35	3,729,903 33	3,418,397 15	311,506 18	»	1,399,205 83	1,136,221 98	11,844 80	18,903 72
	Porto Maurizio	27,118 18	28,142 74	472,590 94	512,244 84	»	39,653 90	81,181 81	61,850 51	10,651 48	6,932 09
Girgenti	Girgenti	227,993 19	76,766 58	991,620 67	695,702 36	295,918 31	»	916,912 70	608,556 87	25 48	»
Lecce	Lecce	350,932 28	80,464 34	1,621,771 89	1,110,101 70	511,670 19	»	640,503 22	426,000 49	6,847 15	»
Macerata	Macerata	71,939 20	41,296 23	589,485 50	533,591 33	55,894 17	»	103,005 87	77,180 29	227 94	»
	Ascoli	21,790 95	26,763 75	424,396 »	328,312 14	96,083 86	»	163,604 52	102,318 04	2,717 01	»
Massa	Massa e Carrara	39,580 14	26,131 67	398,302 99	370,378 92	27,924 07	»	101,039 »	85,854 »	36,403 16	42,228 79
Messina	Messina	250,763 88	189,406 93	1,277,236 78	1,230,432 85	46,803 93	»	726,935 47	704,805 58	453 47	»
Milano	Milano	187,287 59	380,528 22	5,153,910 43	5,465,921 31	»	312,018 88	3,164,316 53	3,475,296 70	112,777 09	1,503 34
Modena	Modena	31,705 91	27,439 24	1,286,557 68	1,472,243 93	»	185,686 25	421,870 99	463,238 16	348,140 99	267,239 74
Morbegno	Sondrio	23,775 24	22,300 43	228,063 76	250,894 09	»	22,830 33	50,193 71	46,752 38	5,004 19	»
Napoli	Napoli	417,503 44	408,399 33	4,915,393 89	4,385,655 27	529,738 62	»	12,479,637 37	9,047,341 58	401,601 72	»
Noto	Noto	123,869 67	124,509 93	1,008,343 97	900,201 78	108,142 19	»	158,914 71	118,122 61	»	»
Novara	Novara	93,312 13	98,291 35	2,200,585 52	2,244,095 51	»	43,509 99	566,965 35	496,298 58	69 07	1,092 54
Palermo	Palermo	516,296 27	268,823 15	3,340,993 64	3,112,460 87	228,532 77	»	3,417,072 85	3,008,187 81	»	»
Parma	Parma	39,214 74	39,434 34	1,740,191 21	1,798,748 08	»	58,556 87	338,146 32	307,623 54	1,621,410 80	132,952 74
Pavia	Pavia	66,829 30	59,155 65	1,549,323 74	1,846,304 58	»	296,980 84	903,002 99	319,443 37	16,613 18	»
Perugia	Perugia	115,681 89	149,323 27	1,304,248 87	1,457,217 28	»	152,968 41	272,180 55	356,834 47	615 »	»
Piacenza	Piacenza	41,746 66	38,939 37	1,336,637 37	1,454,718 53	»	118,081 16	356,024 16	248,871 64	1,117,687 02	111,222 64
Pisa	Pisa	43,564 51	41,013 55	653,953 73	654,002 43	»	48 70	578,274 85	599,504 12	»	»
	Livorno	26,651 29	24,521 21	1,341,606 27	929,253 30	412,352 97	»	1,261,253 35	1,196,795 51	»	»
	Lucca	40,864 91	37,620 67	647,836 07	579,205 95	68,630 12	»	345,369 71	368,402 47	»	»
Potenza	Potenza	110,818 28	80,841 93	912,188 36	713,169 34	199,019 02	»	40,651 63	42,964 27	»	»
Reggio (Calabria)	Reggio (Calabria)	69,802 01	54,479 16	938,060 44	566,643 57	371,416 87	»	59,880 87	24,523 62	»	1,258 51
Reggio (Emilia)	Reggio (Emilia)	24,181 54	24,703 88	1,042,762 33	1,176,423 13	»	133,660 80	256,340 68	227,702 59	319,164 39	134,757 51
Salerno	Salerno	130,392 69	111,821 72	1,108,952 91	995,509 50	113,443 41	»	1,467,425 92	948,113 79	55,293 57	»
Sassari	Sassari	79,374 38	73,911 84	606,719 94	594,010 45	12,709 49	»	»	»	6,021 69	28,517 03
Siena	Siena	35,140 21	34,228 68	588,813 37	545,853 53	42,959 84	»	292,746 67	352,206 58	»	»
	Grosseto	20,494 17	19,477 59	238,510 68	257,664 82	»	19,154 14	67,995 28	67,829 63	»	»
Teramo	Teramo	28,787 48	28,289 79	310,985 »	270,599 52	40,385 48	»	68,172 22	44,450 85	»	»
Torino	Torino	683,419 28	258,892 90	9,030,666 82	7,893,552 64	1,137,114 18	»	2,679,807 45	1,942,481 80	642,003 20	272,933 75
Trapani	Trapani	69,921 87	82,399 14	829,488 32	746,976 74	82,511 58	»	481,374 71	462,940 67	»	»
	Totali	6,786,917 69	5,247,429 72	89,055,177 74	82,334,405 31	9,818,070 05	3,097,297 62	46,521,627 47	38,539,774 76	12,910,872 32	1,039,485 47

QUADRO DI CONFRONTO tra i proventi ordinari riscossi nell'anno 1864, e quelli dell'anno precedente.

	Riscossioni operate nell'anno 1864	Riscossioni operate nell'anno 1863	DIFFERENZA in più	DIFFERENZA in meno
Tasse sui contratti	24,055,897 10	23,876,541 97	779,355 13	»
Tasse sugli atti giudiziari	2,290,919 89	2,144,390 86	146,529 03	»
Tasse sulle successioni	11,683,494 02	10,572,975 89	1,110,518 13	»
Tasse ipotecarie	2,889,367 48	2,725,661 56	163,705 92	»
Carta bollata e bollo suppletivo	17,431,762 49	17,179,371 08	252,391 41	»
Tasse sulle manimorte	5,970,392 87	5,310,166 60	660,226 27	»
Tasse sulle società	1,084,939 64	730,686 02	354,253 62	»
Tasse del pubblico insegnamento	858,998 36	697,882 85	161,115 51	»
Rendite del patrimonio dello Stato	15,402,488 20	13,849,298 76	1,553,189 44	»
Proventi del lotto	46,521,627 47	38,539,774 76	7,981,852 71	»
Tasse e diritti diversi	6,786,917 69	5,247,429 72	1,539,487 97	»
Totale de' proventi ordinari	135,576,805 21	120,874,180 07	14,702,625 14	»

Torino, addì 19 giugno 1865.

Visto: IL DIRETTORE GENERALE
SACCHI.

Per il Direttore Capo della 6ª Divisione — IL CAPO SEZIONE
CAMBIAGGI.

DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE DI FIRENZE.

(Terza pubblicazione)

Essendosi chiesta la rettificazione della iscrizione accesa in questa Direzione sul Gran Libro del Consolidato 5 per 100 sotto il n° 1728 per la rendita di lire 1600 in favore di Trouvé Giovanni di Luigi di Lione, domiciliato a Livorno, con quella di Trouvè Giacomo del fu Luigi di Lione, domiciliato a Livorno, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione, quando nulla osti, sarà soddisfatto alla domanda.

Firenze, 16 giugno 1865.

Il Direttore E. GASBARRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DEL REGNO D'ITALIA.

(Prima pubblicazione).

Sul Gran Libro del Debito Pubblico, consolidato 5 per 100, trovasi iscritta la seguente rendita:

N° 41,160 per lire 110 a favore di Perrousaz Giacomina, nata Gaillard, fu Giuseppe, domiciliata in Albertville.

Gli aventi diritto alla successione di Perrousaz Giacomina, nata Gaillard, fu Giuseppe, morta in Albertville il 13 novembre 1860, allegando l'identità della persona della medesima con quella risultante sull'iscrizione sovra riferita, chiedono il tramutamento al portatore della relativa rendita.

Si diffida perciò chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà operato il chiesto tramutamento.

Torino, addì 5 giugno 1865.

Il Direttore generale. F. MANCARDI.

CORRISPONDENZE DALL'ESTERO

Scrivono da Salonicco il 27 giugno:

Le notizie sulla raccolta dei bozzoli in Macedonia e Tessaglia indicano per quest'anno un guadagno molto superiore a quello degli anni scorsi. La quantità del raccolto è bensì minore di un terzo rispetto a quello delle passate stagioni; ma il vantaggio si è ottenuto sulle qualità che sono generalmente buonissime ed assai belle.

La diminuzione nella quantità dei bozzoli proviene dalla ignoranza dei villani che, allettati dalle offerte di alti prezzi, preferirono incautamente la vendita del seme alla sua coltivazione, che avrebbe loro dato un interesse assai maggiore.

Le qualità di quest'anno sono tutte assai buone, quelle però dei villaggi del Varder vengono preferite.

I prezzi dei bozzoli si mantengono sostenuti nel nostro mercato da 39 a 40 piastre l'oka. Quelli dei bozzoli turchi a franchi 24 il chilogramma, franco a bordo: semenza a franchi 7 l'oncia.

Il numero degli Italiani bachicoltori finora comparsi in Salonicco è minimo in confronto a quello delle scorse annate, essendo soli quattordici individui, la maggior parte calabresi.

Se questo scarso numero derivasse da sfavorevole prevenzione sulla buona raccolta, sono convinto che quando in Italia compariranno partite di bozzoli di queste parti, e se ne esaminerà la qualità, vi saranno allora, e forse troppo tardi, molte domande di seme.

NOTIZIE ESTERE

DOCUMENTO DIPLOMATICO.

Dispaccio del signor De Beust ministro del re di Sassonia al rappresentante della Sassonia presso la Corte di Prussia intorno al trattato commerciale coll' Italia.

Il signor De Schmerling mi comunicò la circolare qui unita e già pubblicata dal suo Governo circa le relazioni commerciali tra lo Zollverein e l'Italia, e la Nota del signor conte Barral qui pure unita.

In verità ebbi già occasione di esporre in modo generico a V. S. le nostre vedute sulla quistione di cui si tratta, e non credo che le cose sieno al punto da lasciar prevedere una prossima decisione degli Stati dello Zollverein. Però per quanto spetta al Governo Prussiano crede di dover dare una risposta scritta.

Il dispaccio che tengo sotto gli occhi fa rilevare l'importanza ed estensione delle relazioni commerciali tra lo Zollverein e l'Italia; accenna la necessità di impedire nuovi ostacoli alle medesime, ponendo i prodotti dello Zollverein che s'importano in Italia a pari condizione dei prodotti delle nazioni le più favorite; e richiamando contemporaneamente la dichiarazione del Gabinetto di Torino che giudica inaccettabile per lui ogni accordo con Governi che non riconoscono l'Italia, finisce coll'invito di prendere a serio esame nel suo complesso questa condizione di cose, e approfondire la questione sotto tutti i suoi aspetti.

Il nostro Governo nello studiare quistioni di questo genere suol tenere per primi gl'interessi materiali non del proprio paese soltanto, ma sì di tutto lo Zollverein; su questo riguardo non può rimaner dubbio al Governo prussiano, dopo il procedimento tenuto in occasione del trattato commerciale francese e del rinnovamento delle convenzioni dello Zollverein.

Nel caso presente lo guidano le stesse considerazioni. Esso riconosce l'importanza delle relazioni commerciali fra lo Zollverein e l'Italia, e crede altamente desiderabile che non si lascino escludere da quel mercato le nostre esportazioni. Ma siccome lo scioglimento della questione pregiudiziale posta, come ci vien fatto osservare, in prima linea dal Governo di Torino, solleva difficoltà non ignorate dal Governo prussiano, e sulle quali mi spiegherò più avanti, noi dobbiamo proporci innanzi tutto il quesito: se esista in realtà, come apparirebbe dal dispaccio prussiano, un bisogno dal canto nostro soltanto, e non un bisogno reciproco.

Certamente se un trattato commerciale od anche un semplice accordo sul reciproco trattamento conceduto alle nazioni più favorite non potesse aver luogo, ne deriverebbero spiacevoli conseguenze allo Zollverein. Per addurne una sola lo Zollverein al fine di scartare l'importazione delle merci italiane per quei paesi coi quali abbiamo trattati, sarebbe costretto a richiedere certificati d'origine almeno per alcune merci di provenienza estera, le quali pure sono di produzione italiana. Tale provvedimento trarrebbe senza dubbio con sè molte difficoltà ed ostacoli non solo rispetto alla dogana, ma anche nelle ordinarie relazioni del traffico.

Anche per l'Italia si presenterebbero gli stessi inconvenienti, e sarebbe difficile prevedere sin d'ora da qual parte gli svantaggi e quindi il bisogno di un accordo sarebbero maggiori. L'esportazione dall'Italia verso la Germania è meno considerevole della nostra verso l'Italia; essa consiste in gran parte in materie prime che non sono guari esposte alla concorrenza, e per le quali i consumatori dello Zollverein pagano i diritti più elevati.

Lo Zollverein per lo contrario non esporta in Italia che prodotti manufatti in concorrenza coll'Inghilterra, colla Francia e colla Svizzera, così che l'elevatezza de' diritti d'entrata può condurre all'esclusione dei nostri prodotti.

La situazione sarebbe affatto diversa in ciò solo che concerne gli svantaggi che devono nascere dall'adozione dei certificati d'origine. Sotto questo aspetto le conseguenze svantaggiose sembrano essere maggiori per l'Italia che per lo Zollverein. Infatti quest'ultimo sarebbe costretto a prescrivere simili certificati per quasi tutti i prodotti manufatti dell'Inghilterra, della Francia e della Svizzera; percio la pressione esterna in favore della modificazione di questo sistema diventerebbe assai considerevole.

È quindi del più grande interesse per le due parti di trattarsi reciprocamente sul piede di uguaglianza con tutte le altre nazioni, e non assumere, l'una rispetto all'altra, una posizione eccezionale.

Ed è lecito prevedere che le due parti, quanto più si farà sentire il bisogno di un accomodamento tanto più saranno disposte ad intendersi sopra un modo che vinca le difficoltà politiche; perchè, a parer nostro, l'appianarle non dipende dal solo governo dello Zollverein, nè dallo Zollverein intero.

Vero è che la Confederazione germanica consta dell'unione di principi sovrani e Città libere, e che mancando una disposizione contraria e precisa delle leggi fondamentali della Confederazione potrebbesi dubitare se sia lecito contestare al governo federale sovrano la libertà di riconoscere a suo piacimento un governo straniero, ove si presentino casi simili a quello di cui trattiamo, non tenendo conto della decisione della Confederazione, ed a malgrado di essa.

Ma se la risposta a questo quesito può essere dubbia quando si esamini dal punto di vista federale, il nostro Governo non può considerare questa libertà come assolutamente compatibile coll'interpretazione pratica dello stato della Confederazione.

La posizione speciale occupata dall'Austria e dalla Prussia, come potenze europee, dà luogo a un'eccezione che non può essere contestata, sebbene sfavorevole agli interessi della Confederazione.

Ma tutti gli altri membri della Confederazione i quali non sono in una posizione speciale analoga, sono ancor meno autorizzati a separare la loro azione da quella della Confederazione. È precisamente il loro accordo e la loro unione per via delle decisioni del loro organo comune, quello che offre ancora un contrappeso alla posizione speciale delle due grandi potenze ed impedisce che la confederazione si indebolisca, e finisca col dissolversi in causa degli atti isolati dei suoi membri.

Ci pare che alle due potenze debba stare a cuore il mantener salva questa interpretazione, la quale attenua il loro compito per ciò che riguarda la Confederazione ed assicura loro la probabilità di ottenerne l'effettivo appoggio quando le circostanze lo richiedano. Consultando le nostre memorie troviamo che in casi anteriori dello stesso genere identiche erano le mire e le influenze dei due potentati. Conformemente a questo stato di cose, per citare un solo esempio, i vari Governi tedeschi non riconobbero il secondo impero francese sotto la dinastia napoleonica se non dopo che fu presa una analoga decisione dall'assemblea federale.

Essi inoltre non stabilirono relazioni diplomatiche col regno del Belgio se non quando la Confederazione riconobbe gli accordi fra questo regno e quello dei Paesi Bassi. Si potrebbe forse anche ricordare, come precedente, la trasformazione dell'ordine di successione al trono danese operata dal trattato di Londra del 1852, alla quale aderirono varii Governi tedeschi, fra cui la Sassonia (che richiese espressamente la risoluzione federale).

Ma senza fermarci alla considerazione, che non tratterebbesi punto di riconoscere i fatti compiuti, l'esperienza che si fece precisamente in questo caso particolare è la meno atta a raccomandare questo precedente ai Governi tedeschi come esempio da imitare.

Tuttavia l'affermare che il caso di cui ci occupiamo sarebbe tale da richiedere meno imperiosamente dai Governi tedeschi che tengano conto dell'ulteriore risoluzione della Confederazione, l'affermar questo, diciamo noi, non ci pare giustificato dai fatti che vi si riferiscono. Mentre in casi anteriori trattavasi essenzialmente di trasformazioni puramente interne o di una separazione alla quale il sovrano del paese aderiva più tardi, qui si tratta della presa di possesso di territori, avvenuta senza quest'adesione; e mentre nelle precedenti occasioni il nuovo Governo apriva le sue relazioni coll'estero, manifestando intenzioni pacifiche riguardo ai suoi vicini, qui si offre il caso particolarissimo che il progetto di un ingrandimento territoriale a danno d'un membro della Confederazione, se non è proclamato ufficialmente, non è neppure disconfessato.

Non alludiamo a questo incidente se non per ricordare le considerazioni importantissime delle quali la Confederazione dovrebbe tener conto se l'esame della questione del riconoscimento le fosse seriamente proposto — considerazioni che il nostro Governo non si crede in diritto di pregiudicare.

Non possiamo ammettere, che il Gabinetto di Torino non apprezzi egli stesso un tale stato di cose, tanto più che il signor di Barral nella sua nota a noi comunicata evita insino di far parola del riconoscimento, e non dimanda che la ratifica di un formale trattato. Probabilmente non è questa l'ultima parola, e d'altronde se si rammentano i procedimenti seguiti nella convenzione telegrafica di Parigi, e le ratifiche di quella convenzione istessa da parte dei contraenti, questa dimanda non equivale alla condizione del riconoscimento.

Se c'ingannassimo in questa ipotesi, oppure, ciò che ci pare più probabile, se altre dichiarazioni venissero a rispondere negativamente alla domanda che ci viene proposta, rimarrebbe sempre l'alternativa fra le due ipotesi.

O le due parti contraenti dichiarano, ciascuna in proprio nome, di volere applicare la nuova tariffa all'altra per tutto il tempo che questa la pone nella condizione delle nazioni più favorite, oppure lo Zollverein generalizza semplicemente la sua nuova tariffa e lascia che l'Italia faccia altrettanto.

A noi converrà meglio che il Governo italiano adotti la prima delle due alternative, perchè una tale soluzione assicurerà le nostre esportazioni per l'Italia. Che se l'Italia non acconsente a dare una assicurazione di tale natura, noi pensiamo che lo Zollverein debba dare alla sua tariffa un'applicazione generale non eccettuata l'Italia, lasciando il resto all'avvenire.

Per tal modo noi ci porremo, riguardo all'Italia, in una condizione pari a quella nella quale ci troviamo riguardo alla Russia; giacchè è presumibile che un trattato di commercio colla Russia non sia possibile, e ciò non per tanto lo Zollverein le concede i beneficii della sua nuova tariffa.

Comportandoci adunque ugualmente coll'Italia, ed in causa delle nostre relazioni con lei, non esigendo da alcun altro Stato dei certificati d'origine, l'Italia non potrà persistere a seguire a nostro riguardo un altro sistema, non potendo mantenere più a lungo il sistema dei diritti differenziali.

Vogliate dar conoscenza del presente dispaccio al signor Di Bismark, e, dietro sua dimanda, rilasciargliene copia.

Aggradite, ecc.

Firmato: BEUST.

INGHILTERRA. — Venne presentata il giorno 5 al Parlamento inglese la corrispondenza officiale scambiata fra i Gabinetti di Londra e di Washington.

In una lettera del 2 giugno il conte Russell informa il signor Bruce, ambasciatore inglese a Washington, che il Governo inglese, ritenendo la guerra come terminata, non accorderà più il diritto dei belligeranti ai bastimenti di guerra confederati.

La risposta del signor Seward al signor Bruce porta la data del 19 giugno. Il ministro americano dice che il presidente èra rimasto molto soddisfatto in sentire che l'Inghilterra considerava la guerra come finita, e non accordava più il diritto dei belligeranti ai bastimenti confederati; ma soggiunge che il Governo degli Stati Uniti non ammette quanto ha sempre negato, cioè che la primitiva concessione dei diritti dei belligeranti stata fatta dall'Inghilterra agl'insorti, sia stata nè giusta, nè necessaria, nè conforme al diritto internazionale.

Al signor Seward dispiace che l'Inghilterra abbia creduto opportuno d'intendersi colla Francia sulla questione di sapere se il Governo inglese riconoscerebbe ristabilita la pace agli Stati Uniti. Lamenta la decisione presa dal Governo di accordare ventiquattro ore per la partenza a tutti i bastimenti confederati, che si trovavano di già nei porti inglesi.

Lamenta ancora la facoltà concessa ai bastimenti confederati di un mese di tempo dalla promulgazione del decreto per ispogliarsi d'ogni carattere militare, e rimanere nel porto inalberando un'altra bandiera.

Nel suo dispaccio il signor Seward soggiunge che gli Stati Uniti sono ben lontani dall'ammettere la giustizia, o la legalità di tali disposizioni, e che essi non possono acconsentire a che venga scemata la reciproca ospitalità fra i bastimenti inglesi ed americani. Sintantochè l'Inghilterra persisterà nella misura delle ventiquattro ore sopra menzionate, gli Stati Uniti applicheranno la stessa regola ai vascelli da guerra inglesi.

Gli Stati Uniti protestano pur anco contro la facoltà data ai bastimenti confederati di disarmare e di inalberare un'altra bandiera.

Quanto ai corsari confederati che si trovano nei porti sottoposti alla dominazione inglese, che essi vi siano entrati prima o dopo dei nuovi ordini dati dal governo inglese, il governo degli Stati Uniti insiste perchè questi bastimenti gli devano venire rimessi dietro sua domanda. Catturati in pieno mare, la loro presa sarà considerata come legittima.

E perciò ristabilite le relazioni normali per i due paesi, cessa negli Stati Uniti il diritto di visitare i bastimenti inglesi.

Il governo di S. M. britannica apprezza le viste qui espresse in un senso favorevole al ristabilimento di una amicizia fra le due nazioni, intima e duratura. (*Correspondance Havas*)

FRANCIA. — La *Patrie* conferma la notizia data della riunione nel porto di Cherbourg delle navi da guerra destinate a formare una seconda squadra, detta squadra di scuola.

Lo stesso giornale soggiunge che questa seconda squadra sarà composta del vascello corazzato *Magenta*, e delle fregate corazzate *Flandre* ed *Héroïne*, alle quali verrebbe più tardi ad unirsi la *Gauloise*, che si sta armando a Brest.

La squadra di evoluzione, che ora si trova a Tolone, e la squadra di scuola che si forma a Cherbourg assisteranno, il 15 agosto, alla gran festa che verrà data a Brest alla squadra inglese, dopo di che partiranno insieme per l'Inghilterra.

AUSTRIA. — Si scrive da Vienna 29 giugno al *Moniteur:*

« Il barone Maylath venne chiamato al posto di cancelliere dell'Ungheria.

« Il barone Maylath fece parte del Consiglio di Stato rinforzato che fu incaricato da S. M. lo imperatore Francesco Giuseppe, nella primavera del 1860, di preparare un progetto di Costituzione pei differenti paesi della monarchia.

« Egli si è mostrato uno dei più ardenti promotori delle dottrine alle quali s'informò il diploma dell'ottobre 1860.

« Quando al sistema di federazione inaugurato con questo atto sovrano successe un sistema di centralizzazione più stretto, egli rinunciò alla carica di gran giudice dell'Ungheria (*tavernicus*).

« Membro della prima Camera, della Dieta di Pesth, tavola dei Magnati, il 21 agosto 1861 egli tenne in quella assemblea un discorso nel quale riassunse le sue opinioni sulla questione ungherese.

« Il barone Maylath appartiene al partito conservatore moderato; egli è da lungo tempo legato col barone Tay che nell'ottobre 1860 era cancelliere d'Ungheria

« Si dice che egli abbia intenzione di portarsi fra breve a Pesth per intendersela coi membri dell'antico partito dell'indirizzo, liberali moderati, circa al programma sulle questioni che saranno sottoposte alla Dieta ungherese.

« Non v'ha dubbio che fra i due atti che successivamente modificarono la Costituzione dell'impero, il diploma, cioè, dell'ottobre 1860 e la Patenta del febbraio 1861, la nazione ungherese si è pronunciata in favore del primo.

« Il diploma dell'ottobre le dava una Dieta, sola assemblea deliberativa dell'impero. Gli affari comuni a tutto l'impero erano trattati in seno d'un Consiglio, Reichsrath, il quale non aveva che voce consultiva.

« La patente del febbraio 1861 ha centralizzato gli affari dei diversi paesi dell'impero obbligati a venire a discutere i loro interessi comuni nel seno di un Consigliò risiedente in Vienna con voce deliberativa.

« Per quest'organizzazione la dieta di Pesth non ha che una parte secondaria; la sua azione rimane ristretta entro i confini dell'Ungheria propriamente detta, e non si estende ai paesi detti annessi alla Corona di Santo Stefano, quali sono la Transilvania e la Croazia.

« In tali condizioni gli Ungheresi rifiutarono di mandar dei deputati al Consiglio dell'impero.

« Oggi, come allora, essi insistono per ottenere che venga abbandonato un sistema che sarebbe, essi dicono, in opposizione al diritto istorico del paese.

« Le basi legali di questo diritto si ritroverebbero scritte nelle leggi sanzionate nel 1848 da S. M. l'imperatore Ferdinando, leggi che consacrano pienamente l'autonomia del Regno.

« Il partito radicale, che ha testè pubblicato il suo programma nel giornale il *Hon*, dimanda il mantenimento puro e semplice di queste leggi.

« Egli vuol ignorare l'esistenza d'interessi comuni fra l'Ungheria e gli altri paesi dell'impero.

« Questo partito, nella Dieta, si trova in minoranza.

« Il partito chiamato dell'indirizzo, i signori, cioè, Deak, barone Eotvos, Somsisch, benchè reclami ugualmente la continuità del diritto e l'incoronazione dell'imperatore Francesco Giuseppe come re d'Ungheria, pure è pronto a fare accordi sul modo di trattare degli affari comuni.

« La scelta del signor di Majlath indica chiaramente l'intenzione di tener conto degli elementi di una transazione con questo partito. »

GERMANIA. — Si scrive alla *Correspondance Havas* da Berlino in data del 3 luglio;

« Non solo la Prussia, ma anche la Sassonia, l'Hannover e l'Assia elettorale hanno mosso delle obbiezioni contro il trattato di commercio tra la Svizzera e lo Zollverein, stato concertato dai Governi del Baden, della Baviera e del Vurtenberg. Si assicura che questi Governi nel determinare la tariffa postale del trattato hanno consultato gl'interessi dei loro Stati e della Germania meridionale più di quelli della Germania settentrionale.

« Il ministro della giustizia a Berlino ha rinunziato a procedere contro i deputati appartenenti alla maggioranza liberale in causa dei discorsi pronunziati nel seno della Camera. Pare che siasi trovato un mezzo dal quale si attende un esito più felice. Il ministro dei culti farà aprire un'inchiesta disciplinare contro i deputati Wirchow e Gneist professori all'Università di Berlino.

SPAGNA. — La nuova legge elettorale in Spagna, presentata dal Gabinetto O'Donnell, stata adottata dalle Cortes con 178 voti contro 20, contiene disposizioni importantissime, tra le altre quella in forza della quale le incompatibilità parlamentari sono più estese; così non potranno più far parte della nuova Camera i segretari di Stato, gli impiegati della Casa reale ed i pubblici funzionari il cui emolumento ascenda a 40,000 reali. (*France*)

— Il marerciallo O'Donnell ed il signor Bermudez de Castro, ministro degli affari esteri, accompagneranno S. M. la regina nel suo viaggio nelle provincie basche.

I giornali di Madrid persistono ad assicurare che in occasione di questo viaggio avrà luogo uno scambio di visite fra la regina di Spagna, che sarà a Zaranz ed a San Sebastiano e le LL. MM. l'imperatore e l'imperatrice dei Francesi, che si troveranno in quel tempo a Biarritz. (*Pays*)

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

IL CAMPO DI SOMMA. — A datare del 5 corrente S. E. il generale Giovanni Durando ha assunto il comando generale del corpo d'armata destinato al campo di Somma per le esercitazioni militari che si potrarranno sino al 1° di ottobre prossimo.

Il cav. Lombardini, colonnello di Stato Maggiore, capo di Stato Maggiore del 2° dipartimento copre queste stesse funzioni presso S. E. il generale comandante il campo.

Il corpo d'armata è composto attualmente di 2 divisioni, la prima delle quali agli ordini di S. A. R. il principe ereditario, avente per suo capo di Stato Maggiore il cav. Gerbaix de Sonnaz, colonnello di Stato Maggiore; la seconda del luogotenente generale Ricotti, avente per capo di Stato Maggiore il maggiore di Stato Maggiore cav. Albini.

Il 1° di settembre si formerà al campo la divisione di cavalleria, e ne assumerà il comando S. A. R. il principe ereditario.

Tutte le truppe al campo passeranno un periodo di tempo accampate sotto le tende. Le prime truppe ad accamparsi sono state quelle della brigata granatieri di Lombardia (1ª divisione), e rimarranno accampate a tutto il 16 luglio. Dal 17 al 31 luglio succederà nell'accampamento la brigata Forlì. Dal 1° al 16 agosto la brigata Pisa e dal 17 al 31 agosto la brigata Aosta. (*Italia Militare*)

PROVVEDIMENTI IGIENICI. — La Giunta municipale di Milano, in concorso della Commissione sanitaria, avrebbe stabilito le normali per avere un rigoroso servizio di pulizia interna ed esterna. Appositi incaricati si recheranno a visitare i cortili e le scale di quelle case sospette d'immondizie, e, a spese del proprietario saranno fatte pulire e imbiancare: una più rigorosa controlleria sarà usata verso i venditori di carne, o di cibi soggetti a putrefazione; e ai trasgressori dei regolamenti sanitari saranno inflitte multe severe.

Gl'inquilini che nelle loro case non potessero ottenere dal proprietario soddisfazione ai loro legittimi reclami, hanno diritto anzi obbligo d'indirizzarsi al municipio. (*Lombardia*)

LE COLONIE DELLA FRANCIA. — Il signor Giulio Duval in un suo opuscolo sulle colonie francesi recentemente pubblicato in Parigi, fa ascendere ad oltre cinque milioni la popolazione delle colonie francesi; così ripartita: Algeria 3 milioni; Senegal 113 mila; Riunion 183 mila; Mayode 35 mila; altri stabilimenti nell'Affrica; cioè nell'Abissinia, Grand Bassam, Porto-Novo, Gabou, Obokh, Ed, Desset, Adulis, 20 mila: Martinica 136 mila; Guadalupa 138 mila; Guyana 20 mila; Saint Pierre e Miquelon 3 mila; stabilimenti nell'Indostan; cioè a Pondichery, Chandernagor, Karical, Mahé, Yanaou, 225 mila; Coccincina francese 1200 mila; Oceania francese; cioè Nuova Caledonia, Marquises, protettorato delle isole Taiti, Toubonai, Touamotou, e Mangareva, 100 mila; Totale, abitanti 5,173,000; che è presso a poco l'ammontare della popolazione delle colonie della Spagna, quella dell'Inghilterra ascende a 200 milioni; quella dei Paesi Bassi a 17 milioni e mezzo; quella del Portogallo a 3 milioni; quella della Danimarca a 120 mila abitanti.

UN NUOVO TELEGRAFO. — Il signor Godard areonauta di S. M. l'imperatore dei Francesi ha fatto testè una scoperta, che pare possa portare profitto.

Si tratta di un sistema di telegrafia marittima che può venire ugualmente adottato per l'armate accampate in marcia.

Gli esperimenti stati fatti hanno dato dei risultati i più positivi.

Col mezzo di un apparecchio semplice così come ingegnoso, una sola candela cioè con due paralumi; dei quali l'uno in vetro opaco, l'altro in vetro rosso; il signor Godard ha trovato il modo di trasmettere da un punto all'altro a perdita di vista e colla rapidità elettrica dei dispacci in tutte le lingue, senza che vi sia nè manco il bisogno di spiegarne il senso all'operatore. (*Pays*)

ULTIME NOTIZIE

Da Alessandria d'Egitto in data degli 8 si segnala sempre in diminuzione il cholera.

Al Cairo la malattia continua sempre colla stessa intensità.

Questa mane non è arrivato il corriere di Francia.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Torino, 8.

Rendita italiana 64 15

Certif. dell' ultimo prestito 65 80

Parigi, 8.

CHIUSURA DELLA BORSA DI PARIGI.

	Giugno, 7	8
Fondi francesi 3 0/0	66 95	67 15
Id. 4 1/2 0/0	96 —	96 20
Consolidati inglesi 3 0/0	90 ⅝	90 ⅝
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	64 40	64 65
Id. (fine luglio)	64 42	64 72
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	652	660
Id. italiano	410	406
Id. spagnuolo	427	433
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	280	251
Id. Lombardo-venete	480	477
Id. Austriache	412	415
Id. Romane	190	185
Obb. strade ferr. Romane	202	198
Obbligazioni della ferrovia di Savona	207	—

Parigi, 8.

Assicurasi che la Spagna manda il signor Ulloa a Firenze.

Marsiglia, 3.

È arrivato il duca di Magenta.

Metz, 8.

È scoppiato un incendio nei magazzini dei foraggi militari.

Alessandria d'Egitto, 7.

Il cholèra diminuisce sensibilmente.

Malta, 8.

Lo stato sanitario dell'isola è perfettissimo.

Madrid, 9.

La chiusura del Parlamento avrà luogo il 15 corrente. Dopo questa chiusura avranno luogo le nomine dei nuovi diplomatici.

Il Parlamento verrà sciolto in settembre.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

ARENA NAZIONALE, ore 5 ½ — La drammatica compagnia diretta da F. Bosio rappresenta: *Il Bravo di Venezia.* — A ore 8 ½: *Gli animali parlanti.*

ARENA GOLDONI, ore 5 — La drammatica compagnia di Riccardo Castelvecchio rappresenta: *Il Maledetto.* — A ore 8 ½: *La Concubina.*

POLITEAMA VITTORIO EMANUELE, ore 7 — Compagnia equestre dei fratelli Guillaume.

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Museo di fisica e storia naturale di Firenze il 8 luglio.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro, a metri 72,6 sul livello del mare (mm)	758,0	757,7	757,7
Termometro centigrado	27,5	33,5	24,5
Umidità relativa	71,0	40,0	60,0
Stato atmosferico	sereno	sereno	sereno
Vento direzione / forza	SO debole	O quasi for.	O debole

Temperatura { Massima + 34,3 / Minima + 19,3 }

Minima nella notte del 9 + 18,8.

AVVISO.

Sono pregate le Direzioni dei giornali ai quali è associato il Ministero dell'interno d'inviare *direttamente* i medesimi a Firenze.

COMUNITÀ DI CAMPAGNATICO.

Il sottoscritto gonfaloniere della comunità di Campagnatico rende pubblicamente noto che,

Atteso la spontanea renunzia dell'eccellentissimo signor dottore Ezechiele Ricciuti, è rimasta vacante la condotta medico-chirurgica di Montorsaio, a cui è annesso l'annuo stipendio di lire italiane 2000.

Il concorso è aperto per un mese, a datare dal dì della inserzione del presente avviso, inviando i requisiti necessarii, franchi di posta, allo infrascritto medesimo.

Gli oneri inerenti alla condotta medesima sono i seguenti:

1° Cura gratuita tanto in medicina, quanto in alta e bassa chirurgia a tutti gli abitanti nella condotta di Montorsaio, non esclusi gl'inservienti per causa di lavoro, benchè forestieri.

2° Dovrà supplire gratuitamente in caso di malattia o di legittima assenza il medico di Campagnatico.

3° Prestarsi gratis a richiesta dei titolari di Campagnatico per i consulti, sempre chè gli sia somministrata la cavalcatura, come pure prestarsi gratis nei limiti dei suddetti circondari a quei consulti che venissero richiesti dalle famiglie dei malati.

4° Dovrà visitare gratis i militari, quelli che devono assumere il servizio militare, gli esposti e tutti gl'impiegati regi che vengono a dimorare a Montorsaio per causa d'estatura, non escluse le loro famiglie.

5° Non potrà assentarsi dalla condotta per otto giorni, senza il permesso del gonfaloniere; e per un tempo maggiore, del Magistrato.

6° Dovrà gratuitamente inoculare il virus-vaccino a quelli che lo richiederanno nella sua condotta.

7° Avrà diritto alla cavalcatura e dovrà essere somministrata dai richiedenti per le visite della campagna, che non oltrepassano i tre chilometri, a cinque o sei casette, nel circondario della sua condotta.

8° Dovrà prestarsi a tutte le operazioni di bassa ed alta chirurgia per le quali fosse richiamato e richiesto nella sua condotta.

9° In caso di assenza dalla condotta per diporto o per interessi pro rii dovrà farsi sostituire da altro titolare a proprie spese.

10° In caso di renunzia dovrà dare due mesi di tempo al comune, onde questi possa provvedere al servizio.

11° In una operazione di alta chirurgia che venisse eseguita da altro titolare del comune, non potrà rifiutarsi d'intervenire come assistente, bene inteso sempre nel comune, senza diritto a rimunerazione alcuna, solo alla sola cavalcatura.

12° Dovrà rilasciare gratis tutti i certificati che possono richiedersi dagli abitanti della sua condotta, sia che debbano servirsene per esenzione dal servizio militare, dalla guardia nazionale, come per altri usi.

13° In caso di vacanza della condotta di Campagnatico, il titolare avrà l'obbligo di supplire al servizio di essa, colla metà dello stipendio assegnato a tale condotta.

Il gonfaloniere
PIETRO NISI.

324

Il Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di Grazia, Giustizia e dei Culti,

Vista la domanda di Salvatore Cataccia della città di Catania, con cui chiede di essere autorizzato a cambiare il suo cognome in quello di *Capace*,

Visto il Decreto e regolamento delli 29 settembre 1818 in vigore nelle provincie meridionali,

Determina:

Il signor Salvatore Cataccia di Catania è autorizzato a far pubblicare la domanda suddetta nel comune del suo domicilio, nel capo-luogo della provincia, ed a farla inserire nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*; riservandosi il Ministero di definitivamente provvedere sulla domanda stessa, trascorsi che saranno i sei mesi di tempo, concessi agli aventi interesse per fare opposizioni; le quali saranno in tal caso da essi presentate a questo Ministero.

Torino, addì 10 giugno 1865.

Per il Ministro, EULA.

Visto per copia conforme:
Il Direttore capo di Divisione
D. G. CROTTI.

È copia conforme:
Il segretario della Procura generale
ALBERGO.

311

DONATI CHIRURGO DENTISTA
della Scuola Francese Americana
(Via dei Cerretani numero 14, Firenze)
fabbrica dentiere garantite per la masticazione, e fa qualunque operazione dei denti.

Dal suddetto ritrovasi pure la tintura antiscorbutica, solo preservativo dei denti e delle gengive. 5

Di imminente pubblicazione:

LA GUIDA AMMINISTRATIVA

ossia Commentario della nuova legge comunale e provinciale coll'aggiunta di moduli e formulari ad uso dei segretari comunali, per C. ASTENGO, colla collaborazione de' signori avvocati Bisio e Boselli - 3ª edizione - un volume di circa 800 facciate - prezzo lire 5, per coloro che ne faranno domanda prima della ultimazione della stampa.

Rivolgere le domande alla tipografia editrice Pirola in Milano. 351

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

AVVISO PER LICITAZIONI PRIVATE

Lavori pel trasferimento della capitale.

In adempimento di un ordine dato dal Ministero de' lavori pubblici saranno tenute negli uffici di questa prefettura, dinanzi all'illustrissimo signor prefetto, con l'intervento del signor direttore del genio militare, novelle licitazioni il dì 17 di questo mese, al tocco preciso, per dare in appalto i lavori ripartiti in due lotti e indicati nel prospetto qui appesso:

N° dei lotti	OGGETTO DEI LAVORI	MONTARE approssimativo	TERMINE pel compimento dei lavori	DEPOSITO per essere ammesso alla licitazione
1	Riduzione dell'ex-collegio delle Poverine, detto dei Figli dei Militari, a quartiere di truppa di fanteria	220,000 »	Mesi sette	L. 2,000 in contanti o biglietti della Banca nazionale
2	Adattamento dell'ex-Convento del Carmine oltre Arno, ad uso di quartiere delle Guardie del Corpo di S. M.	90,000 »	Mesi quattro	L. 1,000 idem

A queste licitazioni potranno concorrere tutti coloro, che la Commissione tecnica istituita pel trasferimento della capitale riconobbe avere le qualità richieste dalla notificazione del Ministero dei lavori pubblici, e che furono indicate nell'altro avviso pubblicato il 31 gennaio ultimo.

Le licitazioni si terranno per mezzo di offerte segrete. Non si ammetteranno quelle offerte, le quali non abbiano raggiunto o superato il ribasso indicato in una scheda suggellata, la quale verrà depositata, all'aprirsi delle licitazioni, sul tavolo della sala degl'incanti. Nel caso di uguaglianza di offerte si procederà nel modo stabilito dall'art. 79 del regolamento sulla contabilità generale approvato col regio decreto del 13 dicembre 1863 (n° 1628).

Gli accollatari sono tenuti di devenire immediatamente alla stipulazione del contratto, con prestare una cauzione corrispondente al decimo del montare del rispettivo appalto, in contanti od in biglietti della banca nazionale, ovvero in cartelle del debito pubblico al portatore, valutate a lire cento per ogni cinque lire di rendita.

Il pagamento dei lavori si eseguirà in tante rate non minori di ventimila lire in quanto al primo lotto, e di diecimila in quanto al secondo man mano che l'appaltatore proverà di avere eseguita una corrispondente parte dei lavori, deduzione fatta del ribasso d'asta, e della ritenzione di un ventesimo. Il montare dei ventesimi ritenuti verrà pagato coll'ultima rata in seguito della finale collaudazione dei lavori approvata dall'autorità superiore.

La collaudazione finale sarà fatta sei mesi dopo il compimento dell'opera.

Tutte le spese relative all'incanto, alla stipulazione del contratto, ed alle copie del medesimo, esclusa la tassa di registro, sono a carico degli appaltatori

I capitoli d'appalto sono ostensibili nella segreteria della prefettura, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Firenze, 7 luglio 1865.

330

Il segretario capo
G. BRIGATI.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLA MINIERA DELLE CAPANNE VECCHIE E POGGIO BINDO

Non essendo riuscita valida per l'insufficiente numero di soci intervenuti l'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA intimata per il 27 maggio p. p., essa viene nuovamente convocata (a forma della deliberazione presa dal Consiglio dirigente nell'adunanza del 2 giugno ultimo decorso) per la mattina di giovedì 28 settembre prossimo alle ore 10 *precise* nell'uffizio della Società posto in Borgo degli Albizzi, n° 26, 2° piano.

I signori azionisti potranno depositare i loro titoli tre giorni innanzi l'adunanza, e così a tutto il 24 settembre prossimo, presso i signori Schmitz e Capezzuoli, cassieri della Società, dai quali ritireranno le corrispondenti carte di ammissione.

Firenze, li 7 luglio 1865.

340

Il gerente OTTO PAOLO WITAL.

AGENZIA COMMERCIALE D'AFFARI

343

diretta da ATTILIO LECCI e G. BALDI, via de' Tavolini, numero 2

CON APPROVAZIONE DEL R. GOVERNO.

Questa agenzia si occupa di compre e vendite di beni stabili, affitti di ville, quartieri vuoti e ammobiliati, locali per botteghe, laboratori e cessioni di negozi. Si compra il mobiliare di qualunque siasi quartiere, si prende in deposito qualunque merce esigendo sulla vendita il cinque per cento.

Si prende a buona condizione l'amministrazione, distribuzione e vendita di giornali tanto nazionali che esteri e si procura impieghi per tutte le professioni.

Si prega tutti i signori negozianti che fossero mancanti di personale a farne ricerca alla suddetta agenzia.

NB. *Si ricevono gratis tutte le consegne di quartieri vuoti e ammobiliati.*

CODICE CIVILE

E

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

DEL

REGNO D'ITALIA

CONFRONTATI COGLI ALTRI CODICI ITALIANI ED ESPOSTI NELLE FONTI E NE' MOTIVI

PER

GIACOMO ASTENGO, ADOLFO DE FORESTA,

LUIGI GERRA, ORAZIO SPANNA e GIOVANNI ALESSANDRO VACCARONE

MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI LEGISLAZIONE

Istituita col Decreto Regio 2 aprile 1865

PROGRAMMA DEGLI EDITORI.

Non è bisogno dimostrare quanto la cognizione completa e precisa dei lavori preparatori e dei motivi della legislazione per il Regno d'Italia, che si deve pubblicare quanto prima, gioverà a chiarirne la ragione intima e vera, a secondarne gli intenti, ad agevolarne l'attuazione.

Per tanto gli avvocati commendatore Giacomo Astengo, ex-deputato, conte e cavaliere Adolfo De Foresta, sostituto procuratore generale, cavaliere Luigi Gerra, referendario nel Consiglio di Stato e professore emerito, cavaliere Orazio Spanna, dottore collegiato, e cavaliere Giovanni Alessandro Vaccarone, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia, membri della Commissione di legislazione istituita col decreto regio 2 aprile 1865; avendo avuto l'opportunità, nell'adempiere il loro incarico onorevole, di studiare le fonti delle nuove leggi, e in particolare del Codice civile e del Codice di procedura civile, apprezzarne i lavori preparatori, e penetrarne le ragioni, hanno concepito il disegno di riunire per la pubblicazione i risultati dell'opera di cui furono testimoni e parte. Nel che poterono riuscire più facilmente perchè alcuni di essi prestarono opera anche ai lavori precedentemente compiuti o preparati (1).

Cominciando dal presentare, articolo per articolo, il confronto tra il testo delle leggi nuove e il testo delle leggi di tutte le parti del Regno, esporranno, con lo stesso ordine gli studi legislativi compiuti o preparati fino a qui, e da questi e da ogni altro elemento ricaveranno i motivi.

Il lavoro si restringerà, almeno per ora, al Codice civile e al Codice di procedura civile; rispetto ai quali Codici, nella necessaria insufficienza dei processi verbali, gli autori ricorreranno altresì alle reminiscenze loro, che appunto si riferiscono al lavoro fatto intorno ai Codici stessi dalle Commissioni speciali di cui sono parte (2). Intendendo ad illustrare tutto quanto nei due Codici può essere soggetto di difficoltà o di dubbi, insisteranno particolarmente sopra i punti più rilevanti e, per certe provincie, più nuovi.

Questo lavoro presterà sussidio tanto allo studio speculativo quanto all'applicazione pratica della legislazione italiana, e potrà diventare fondamento utile de' commentari futuri.

Ma perchè l'opera si producesse nel pubblico col suo carattere proprio, gli autori stimarono che occorresse l'approvazione di quel Ministro a cui è commesso l'alto ufficio di condurre a compimento la legislazione nuova. Come il disegno concepito da essi ha avuto il suo movente e la ragione nell'incarico governativo ricevuto, così sentirono il dovere di invocare che il signor Ministro decidesse se fosse conveniente e utile attuarlo, e disponesse perchè non venisse loro meno nessuna comodità d'indagini e di consultazioni.

Il Guardasigilli Senatore VACCA *in data del* 17 *giugno* 1865 *fu cortese agli autori della risposta seguente:*

« Con molta soddisfazione ho rilevato dalla loro « gradita lettera che le SS. LL. valendosi degli studi « legislativi compiuti o preparati fin qui, della per- « fetta notizia che hanno delle diverse legislazioni « ora vigenti in Italia, e delle gravi discussioni fatte « nel seno della Commissione legislativa, di cui « sono state onorevole parte, hanno risoluto di « pubblicare un lavoro che riuscisse a chiarire le « disposizioni contenute nei nuovi Codici civile e di « procedura civile.

« Considerando specialmente che nessuno meglio « delle SS. LL. può esser pienamente consapevole « dello spirito, onde la nuova legislazione è infor- « mata, e che però la loro pubblicazione, oltre al- « l'esattezza ed alla precisione tanto necessarie in « simili opere, e tanto garantite dai nomi dei suoi « autori, tornerà certamente guida sicura per la « retta interpretazione dei nuovi Codici, io non e- « sito a dichiarare che credo molto conveniente ed « utile il disegno dalle SS. LL. concepito, e che non « posso non approvarlo in tutte le sue parti. Anzi « mi sento nel debito di aggiungere che sarò ben « lieto non solo di agevolare le indagini e le con- « sultazioni di cui potranno abbisognare, ma di « concorrere, per quanto mi sarà possibile, al com- « pimento dell'opera loro con ogni provvedimento « che fosse nei limiti del mio ufficio, e delle conve- « nienze da esso impostemi. »

(1) Il signor Astengo fu membro della Commissione della Camera dei deputati per il Codice di procedura civile promulgato nelle provincie antiche nell'anno 1854, e delle Commissioni governative per l'ordinamento giudiziario e per il Codice di procedura civile promulgati in quelle provincie nell'anno 1859. Fu membro delle Commissioni che prepararono i due progetti di Codice civile del 1861 e del 1862 per incarico dei guardasigilli Cassinis e Miglietti, e quello sul sistema ipotecario e sulla trascrizione per incarico del guardasigilli Pisanelli. Ebbe anche parte agli ultimi progetti di Codice civile e di procedura civile presentati al Parlamento dal ministro Pisanelli.

Il signor Vaccarone fu sempre addetto nel Ministero di grazia e giustizia agli studi e ai lavori dei progetti dei nuovi Codici, e compì le funzioni di segretario presso diverse Commissioni di legislazione.

Il signor Spanna fece parte di una Commissione incaricata dal ministro Cassinis di esaminare diligentemente tutte le osservazioni de' magistrati sul primo progetto di Codice civile del 1860, e farne un sunto per ogni articolo.

(2) Li signori De Foresta, Spanna e Vaccarone sono membri segretari della Commissione speciale per il Codice civile.

Il signor Astengo è membro della Commissione speciale per il Codice di procedura civile; e il signor Gerra membro segretario di essa.

L'opera sarà stampata e venduta a volumi dagli **Eredi Botta**, Tipografi della Camera dei Deputati e della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in Firenze, via del Castellaccio, n° 20.

Il formato sarà l'ottavo grande. Gli Editori metteranno ogni cura, e non risparmieranno spese affinchè l'edizione corrisponda all'importanza e alla natura dell'opera.

Il prezzo sarà limitato a centesimi venti per ogni foglio di sedici pagine. La pubblicazione di ogni volume e il prezzo di esso saranno annunziati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali principali.

L'acquisto di uno o più volumi non porterà impegno per l'acquisto degli altri.

Il primo volume sarà del Codice civile e seguirà immediatamente la promulgazione di esso Codice. Gli altri saranno pubblicati successivamente con la sollecitudine maggiore.

I volumi saranno spediti, franchi di posta, in tutto lo Stato, a chiunque ne farà dimanda alla Stamperia degli Eredi Botta in Firenze o in Torino, mediante pagamento del prezzo, che potrà farsi coll'invio di vaglia postali.

Firenze, 20 giugno 1865.

GLI EDITORI
EREDI BOTTA.

Si è pubblicata:

LA NUOVA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

DEL REGNO D'ITALIA

posta in relazione col testo delle leggi precedenti ed illustrata coll'esposizione dei progetti, dei motivi e delle discussioni del Parlamento, col testo delle leggi, decreti, regolamenti, istruzioni, circolari e risoluzioni ministeriali che hanno attinenza colla legge stessa - colla giurisprudenza del Consiglio di Stato, delle deputazioni provinciali, dei Consigli di Prefettura, dei Tribunali italiani - colla giurisprudenza dei Tribunali francesi - con appendice contenente il regolamento per la esecuzione della legge - con indici, ecc.

Compilazione fatta a cura di una Società diretta dal signor cavaliere ANTONINO SCIBONA, direttore capo-divisione al Ministero dell'Interno.

È un grosso volume di pagine 450 in ottavo grande (edizione economica).

Contiene 1° il testo della legge comunale e provinciale in vigore dal 1° del corrente luglio e sotto ogni articolo di essa;

2° Il confronto colla legge del 1859 e coi regolamenti toscani del 1859 e 1860;

3° La esposizione dei motivi desunti dalle proposte e dalle discussioni alle Camere legislative;

4° Tutte le disposizioni di leggi, decreti, regolamenti, istruzioni, circolari, ecc., che applicano, spiegano e completano gli articoli della legge. Sono circa 300 disposizioni il cui testo è inserito o per intero o per quella parte che ai singoli articoli si riferisce;

5° La giurisprudenza del Consiglio di Stato, delle deputazioni provinciali, dei Consigli di Prefettura, delle Prefetture, dei Tribunali giudiziari nostrani e la giurisprudenza dei Tribunali francesi. Sono circa 800 massime estratte da altrettanti giudicati;

6° Il testo delle relazioni che precedettero le proposte di legge presentate e discusse alla Camera dei deputati intorno all'Amministrazione comunale e provinciale;

7° Il testo del regolamento per l'esecuzione della legge ecc.

Il prezzo del volume viene per ora fissato a franchi 5, franco di porto in tutto il Regno. Per gli abbonati del giornale *La Legge* il prezzo viene limitato a lire 4 50. Ai librai si fa lo sconto del 30 per cento.

— Coloro che ne acquistino 10 copie trasmettendo il relativo prezzo godranno dello sconto del 15 per cento.

Atteso il numero dei fogli di cui si compone il libro, maggiore di quello preveduto, si avverte che col 1° agosto il prezzo sarà portato a franchi 6 e a franchi 5 50 per gli abbonati del giornale.

Le ricerche devono dirigersi alla direzione o all'amministrazione del giornale *La Legge*, in Torino (via della Zecca, n° 35) con lettera affrancata unendo alla domanda l'importo delle copie mediante vaglia postale; e presso i principali librai d'Italia. 350

RACCOLTA DANTESCA

pubblicata da G. BARBÈRA.

LA DIVINA COMMEDIA di DANTE ALIGHIERI, col commento di *Pietro Fraticelli.* - Nuova edizione con giunte e correzioni, arricchita del ritratto e de' cenni storici intorno al Poeta, del Rimario, d'un Indice e di tre Tavole. Volume unico . . . . L. 5

IL CANZONIERE di DANTE ALIGHIERI, annotato e illustrato da *Pietro Fraticelli*, aggiuntovi le *Rime Sacre* e *Poesie latine* dello stesso autore. Un volume . . . . » 4

LA VITA NUOVA di DANTE ALIGHIERI, i trattati *De Vulgari Eloquio*, *De Monarchia* e la questione *de Aqua et Terra* con traduzione italiana delle opere scritte latinamente, e note e illustrazioni di *Pietro Fraticelli.* Un volume . . . . » 4

IL CONVITO di DANTE ALIGHIERI e le epistole con illustrazioni e note di *Pietro Fraticelli.* Un volume . . » 4

STORIA della vita di DANTE ALIGHIERI, compilata da *Pietro Fraticelli* sui documenti in parte raccolti da *Giuseppe Pelli*, in parte inediti. Un volume » 4

VOCABOLARIO DANTESCO, o dizionario critico e ragionato della Divina Commedia di Dante Alighieri, di L. G. BLANC, ora per la prima volta recato in italiano da *G. Carbone.* Un volume . . . . » 4

NB. Le suddette opere si vendono anche separatamente, e saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'editore G. BARBÈRA in Firenze, e rimetterà il relativo *vaglia.*

AVVISO

Per ovviare ad equivoci accaduti per parità di *nomi*, si rende noto che l'impresario del Real Teatro della Pergola è esclusivamente il sottoscritto:

Federico F. Monari-Rocca.

Firenze, 7 luglio 1865.

STATISTICA AMMINISTRATIVA

DEL

REGNO D'ITALIA

coll'elenco alfabetico dei comuni e loro popolazione e circoscrizione
Un vol. in-4° di pag. **380** al prezzo di lire **5.**

Dirigersi con vaglia postale alla Tipografia EREDI BOTTA
Torino, via D'Angennes, 5; Firenze, via Castellaccio, 20.

FIRENZE - G. BARBÈRA, Editore
Collezione Diamante

I quattro poeti. - Sei volumi con ritratto . . . . L. 13 50.

(Si vendono anche separati.)

Satire e poesie minori, di V. Alfieri, *del principe e delle lettere, della tirannide.* Libri due. - Tre volumi con ritratto . . . . » 6 75.

(Si vendono anche separati.)

Autobiografie. - Un vol. . . . » 2 25.

Cronica fiorentina, di M. Dino Compagni. - Un volume . . . . » 2 25.

Le mie prigioni, di Silvio Pellico. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.

La secchia rapita, di A. Tassoni. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.

Rime e lettere, di M. Buonarroti. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25.

Ritratti, allocuzioni e pensieri, scelti dalla Storia d'Italia, di F. Guicciardini. - Un vol. con ritratto » 2 25

Il Principe e altri scritti politici, di N. Machiavelli. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25

Le commedie, di Niccolò Machiavelli. - Un vol. . . . . » 2 25

Le Poesie liriche, di Vincenzo Monti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

I poemi, di V. Monti. - Due vol. » 2 25

Apologia, di A. Caro contro L. Castelvetro. - Un vol. con ritratto » 2 25

L'Eneide, di Virgilio, volgarizzato da A. Caro. - Un vol. . . . . . . » 2 25

Rime, di L. de'Medici. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Le poesie, di Giuseppe Giusti. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Il Decameron, di G. Boccacci. - Tre vol. con vignette . . . . . . » 6 75

La Fiammetta, di G. Boccacci. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Capricci e aneddoti di artisti, descritti da G. Vasari. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25

Poesie, di Francesco Redi. - Un volume con ritratto . . . . » 2 25

Rime e lettere, di Vittoria Colonna. Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Le novelle, di Franco Sacchetti. - Due vol. con 2 incisioni . . . . . » 4 50

Satire, odi e lettere, di Salvatore Rosa. - Un vol. con ritratto . . . » 2 25

Poesie, di Gabriele Rossetti. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Gli ammaestramenti degli antichi, per Fra B. da San Concordio . » 2 25

Memorie, di C. Goldoni scritte da lui med. - Due vol. con ritratto » 4 50

Il Malmantile racquistato, di Lorenzo Lippi. - Un vol. con ritr. . . » 2 25

Rime, di M. Cino da Pistoia, e d'altri Poeti nel Secolo XIV. - Un vol. col ritratto di Cino . . . . . . » 2 25

Viaggio in Terra Santa, di L. Frescobaldi, e *Viaggio al monte Sinai* del Sigoli. - Un vol. . . . . . . » 2 25

Poesie, di Giuseppe Parini. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Fior di leggende, del Secolo XIV. - Due volumetti . . . . » 4 50

L'Aminta e rime scelte di Torquato Tasso. - Un vol. . . . . » 2 25

Le storie e gli opuscoli, di Tacito, volgarizzate da B. Davanzati . » 2 25

Gli annali, di Tacito, volgarizzati da B. Davanzati. - Due vol. . . . » 4 50

La vita nuova e le rime, di Dante Alighieri. - Un vol. . . . . . » 2 25

Poesie, di Gasparo Gozzi. - Un vol. con ritratto . . . . » 2 25

Rime e lettere, di Francesco Berni. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Della congiura Catilinaria e della guerra Giugurtina, libri due di Sallustio, volgarizzati da Fra B. da San Concordio. - Un vol. . . . . » 2 25

Scritti vari, di Galileo Galilei. - *Il saggiatore.* - Due vol. con ritratto e incisione . . . . » 4 50

(Si vendono anche separati.)

Le Confessioni, di Sant'Agostino. - Un vol. con ritratto . . . . . . » 2 25

Della natura delle cose, di Lucrezio Caro. (da pubblicarsi) . . . » 2 25

Della filosofica consolazione, di Boezio. (da pubblicarsi) . . . . . . » 2 25

NB. Le opere suddette si trovano dai principali librai d'Italia. Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale saranno inviate *franche* in tutto il Regno.

FIRENZE — Tip. BARBÈRA — Recente pubblicazione.

SUL MODO DI FARE IL VINO E CONSERVARLO

DELLA COLTIVAZIONE DEGLI ULIVI E DELLA VIGNA BASSA
Istruzione teorico-pratica di **Francesco De Blasiis**, socio dell'Accademia dei Georgofili (Terza edizione), un vol. L. 4 20.

NB. L'opera suddetta si trova dai principali librai d'Italia. - Dirigendosi all'editore G. BARBÈRA in Firenze con vaglia postale, sarà inviata *franca* in tutto il Regno.

Firenze — COLLEZIONE SCOLASTICA BARBÈRA

MANUALE DELLA LETTERATURA ITALIANA, compilato da FRANCESCO AMBROSOLI. - Seconda edizione ricorretta ed accresciuta dall'Autore. - Vol. quarto ed ultimo. L. 3. - L'opera completa . . . . L. 12 —

STORIA DI GRECIA, dai tempi primitivi fino alla conquista romana, con giunta di Capitoli intorno alla storia delle lettere e delle arti di GUGLIELMO SMITH - prima traduzione italiana, corredata di una Carta Geografica della Grecia antica. - Un vol. . . . . » 4 —

STORIA DI ROMA, dai tempi più antichi fino alla costituzione dell'Impero. Corredata di alcuni Capitoli intorno alla Storia delle Lettere e delle Arti per ENRICO G. LIDDEL. - Prima traduzione italiana, accresciuta della Storia dei primi due secoli dell'Impero, e corredata di una Carta Geografica dell'Italia antica. - Un vol. . . . . » 5 —

STORIA DELLA DECADENZA E ROVINA DELL'IMPERO ROMANO, di EDOARDO GIBBON, compendiata a uso delle Scuole da *G. Smith*; con l'aggiunta nel testo delle ricerche dei moderni Commentatori e arricchita di una Carta Geografica dell'Impero. - Prima traduzione italiana. - Un vol. . . » 5 —

COMPENDIO DELLA STORIA D'ITALIA dai primi tempi sino all'anno 1850, nuovamente scritto per uso delle Scuole da LUIGI SFORZOSI, e continuato sino alla proclamazione del Regno d'Italia (Marzo, 1861). Corredato di una Carta Geografica dell'Italia moderna. - Un vol. - (Quarta edizione) » 4 —

COMPENDIO DI STORIA MODERNA dal 1454 al 1861, di CELESTINO BIANCHI. - Edizione corretta ed ampliata. - Un vol. . . . . » 5 60

ORLANDO FURIOSO di LODOVICO ARIOSTO, ad uso della gioventù, con Note ed Indice dal dottore *G. B. Bolza.* - Un vol. . . . . » 5 —

VOCABOLARIO DI PAROLE E MODI ERRATI che sono comunemente in uso, compilato da FILIPPO UGOLINI. - Terza edizione rifusa dall'Autore sui molti lavori filologici pubblicati dopo l'ultima stampa . . . . » 3 —

LA FAMIGLIA BOLOGNANI, Esercizio di lettere per uso delle Famiglie, delle Scuole, dei Traffici, ecc., scritto da LORENZO NERI. - Un vol. . . . » 1 50

GEOGRAFIA FISICA di MARIA SOMERVILLE. Traduzione di *Elisabetta Pepoli*, arricchita ed aumentata, conformemente alla quarta edizione inglese. - Due vol. . . . . » 8 —

SULLA CONNESSIONE DELLE SCIENZE FISICHE, di MARIA SOMERVILLE. Un volume arricchito di molte incisioni in legno. Prima traduzione italiana, fatta col consenso dell'Autrice sulla nona edizione inglese . . . . » 6 —

POESIE E PROSE scelte in ogni secolo della Letteratura italiana. - Parte prima *Poesie*, per cura di *Pietro Dazzi.* - Parte seconda *Prose*, per cura di *Isidoro Del Lungo.* - Due volumetti. L. 3. - (Si vendono anche separatamente a L. 1 50 il volume.)

LETTERE DI PIETRO GIORDANI scelte e proposte per istudio alla gioventù. - Un volumetto. (Seconda edizione) . . . . » 1 50

LETTERE DI TORQUATO TASSO, scelte e proposte per istudio alla gioventù da *Cesare Guasti.* - Un volumetto . . . . » 1 50

GRAMMATICA NOVISSIMA della lingua Italiana, di LEOPOLDO RODINÒ. - (Terza edizione). - Un vol. . . . . » 1 50

GRAMMATICA POPOLARE della lingua Italiana, tratta dalla *Grammatica Novissima* di LEOPOLDO RODINÒ. - (Terza edizione) . . . . » 0 60

VOCABOLARIO ITALIANO-LATINO E LATINO-ITALIANO di C. MANDOSIO. - Un vol. . . . . » 2 —

NB. Le suddette opere saranno inviate franche a chi ne farà domanda all'Editore G. BARBÈRA in Firenze, e rimetterà il relativo *Vaglia* - Il *Catalogo generale* è mandato a chiunque ne faccia domanda con lettera affrancata.

Firenze — Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, 20.